

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Introduzione	pag. 1
I fabbricanti metrici	" 3
Procedura da osservare per fabbricare strumenti metrici	" 3
L'ammissione alla verifica metrica	" 5
Procedura per ottenere l'ammissione a verifica metrica nazionale di uno strumento con decreto ministeriale	" 5
Procedura per ottenere l'approvazione di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico con certificato CE	" 7
Procedura per ottenere l'approvazione di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico con certificato CEE	" 9
La verifica prima, nazionale e CEE	" 12
Procedura da osservare per eseguire la verifica prima	" 12
Concessione di conformità metrologica	" 12
La verifica periodica	" 14
Verifica dei convertitori di volume di gas	" 16
Preimballaggi di tipo CEE e di tipo diverso da quelli CEE	" 18
Saggio e marchio dei metalli preziosi	" 20
Procedura per ottenere la concessione del marchio d'identificazione dei metalli preziosi e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari	" 20
L'allestimento dei punzoni	" 21
Procedura per ottenere l'allestimento dei punzoni del marchio d'identificazione dei metalli preziosi	" 21
Punzone speciale (marchio e/o titolo)	" 22
Marchio tradizionale di fabbrica (aggiunta di sigla personale)	" 22
Imprese presso le quali si può richiedere l'allestimento dei punzoni e relativi costi	" 22

Rinnovo della concessione del marchio d'identificazione dei metalli preziosi	" 23
Procedura per ottenere il rinnovo annuale della concessione del marchio d'identificazione dei metalli preziosi	" 23
Importi dovuti e indennità di mora	" 24
Riconsegna dei punzoni e cessazione dell'attività	" 25
Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi CEE	" 27
Ipotesi di nuove officine crono	" 27
Ipotesi di trasferimento di sede di officina già autorizzata	" 28
Ipotesi di variazione di denominazione dell'officina crono già autorizzata	" 29
Ipotesi di trasformazione da impresa individuale ad impresa societaria	" 29
Ipotesi di cessazione dell'attività da parte di un'impresa in possesso dell'autorizzazione ad effettuare montaggio e riparazione di cronotachigrafi CEE	" 29
Informazioni utili	" 30
PARTE SECONDA	
La Modulistica	" 33
Dichiarazione di fabbricazione di strumenti metrici, modulo 1	" 34
Dichiarazione di fabbricazione di strumenti metrici, modulo 2	" 35
Attestazione di avvenuto deposito dell'impronta, modulo 3	" 36
Attestazione del versamento del diritto fisso per l'ammissione di strumenti metrici di nuovo tipo, modulo 4	" 37
Richiesta di verifica a domicilio di strumenti metrici, modulo 5	" 38
Presentazione a verifica prima di strumenti metrici, modulo 6	" 39

Domanda di rilascio del marchio di identificazione dei metalli preziosi e di iscrizione al registro degli assegnatari, modulo 7	" 40
Domanda di allestimento del marchio di identificazione dei metalli preziosi, modulo 8	" 42
Dichiarazione di cessazione di attività e di riconsegna dei punzoni, modulo 9	" 44
Richiesta di autorizzazione ministeriale ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi CEE, modulo 10	" 45
Ordine di aggiustamento e ordine di presentazione, modulo 11	" 47

PARTE TERZA

Appendice	" 51
Decreto 28 marzo 2000, n. 179	" 52
Regolamento per il rilascio della concessione di conformità metrologica	" 58
Decreto 28 marzo 2000, n. 182	" 61
Norme guida per l'esecuzione della verifica periodica	" 67
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251	" 71

INTRODUZIONE

A seguito del D.Lgs. 112/98 (articolo 50) e del DPCM 6 luglio 1999 le Camere di Commercio, acquisendo le funzioni degli Uffici Provinciali Metrici, hanno aggiunto, dal 1 gennaio 2000, a quelle già svolte, ulteriori, importanti funzioni di supporto alle imprese e di controllo della loro attività occupandosi, tra l'altro, della tutela del consumatore relativamente alle problematiche circa la correttezza delle misurazioni delle quantità negli scambi di merce e di servizi.

I nuovi settori di intervento delle Camere di Commercio in campo metrologico possono essere così riassunti:

- A) controllo degli strumenti metrici; tale controllo (articolato nelle fasi dell'ammissione alla verifica metrica, della verifica prima e della verifica periodica) è finalizzato al rispetto delle norme fissate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero delle Attività Produttive, in armonia con le disposizioni comunitarie in materia, in tema di caratteristiche e requisiti degli strumenti per pesare e per misurare;
- B) verifica dei convertitori di volume di gas;

- C) controllo dei prodotti preimballati;
- D) controllo sul corretto uso delle denominazioni, definizioni e simboli usati per l'indicazione delle unità di misura (D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802);
- E) saggio e marchio dei metalli preziosi; settore nel quale la Camera di Commercio, oltre che rilasciare il marchio di identificazione ha competenza anche in tema di sorveglianza, potendo procedere al prelievo di campioni di metallo da saggiare;
- F) autorizzazione al montaggio e riparazione degli apparecchi cronotachigrafi; settore nel quale la Camera effettua un'opera di raccordo con il Ministero delle Attività Produttive ed esercita il relativo controllo delle auto-officine (meccaniche ed elettro-meccaniche) autorizzate.

Questo manuale, frutto del lavoro del gruppo intercamerale "**Gli uffici metrici nell'area di regolazione del mercato**" insediato presso l'Unione delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna e composto dai funzionari e ispettori dei rispettivi Enti camerali della Regione, si prefigge il semplice scopo di rendere il più chiaro possibile le procedure amministrative che, da utenti o da impiegati e funzionari, occorre osservare per addivenire all'emanazione del desiderato provvedimento amministrativo. In più, si pensa che, omogeneizzando le attività e la modulistica dei singoli uffici, si renda alle imprese un utile servizio e, nel contempo, si dia l'immagine di un sistema che, almeno a livello regionale e si spera nel futuro anche a livello nazionale, si muove in maniera organica ed univoca, recuperando quella frammentazione che, nel tempo, gli uffici metrici hanno registrato.

Esso è strutturato in tre parti, nella prima si trovano descritte, per ogni singolo settore, le procedure amministrative, condite da utili richiami normativi; nella seconda la modulistica, uniforme a livello regionale, che i singoli uffici adotteranno nella loro attività giornaliera; in appendice, infine, sono riportati alcuni testi normativi ritenuti di considerevole rilievo.

Con l'auspicio che il lavoro svolto possa essere di utilità e con la consapevolezza che si tratta di un manuale imperfetto e migliorabile nel tempo, si ringrazia coloro che hanno, a vario titolo, ad esso collaborato.

Adriano Rizzello

Forlì, dicembre 2001

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MANUALE

- Isabella **BENECCHI**, funzionario della CCIAA di Parma;
- Stefano **BRIGAZZI**, ispettore metrico della CCIAA di Modena;
- Maurizio **CASINI**, ispettore metrico della CCIAA di Bologna;
- Pasquale **CRISTIANO**, ispettore metrico della CCIAA di Ferrara;
- Alvaro **DEL SORDO**, ispettore metrico della CCIAA di Forlì-Cesena;
- Pietro **DE GIRONIMO**, ispettore metrico della CCIAA di Ravenna;
- Sergio **FANTONI**, funzionario della CCIAA di Ferrara;
- Giuseppe **MATTEUCCI**, ispettore metrico della CCIAA di Parma;
- Rita **PENNA**, ispettore metrico della CCIAA di Reggio Emilia;
- Remo **VISCIONE**, funzionario della CCIAA di Reggio Emilia.

ESTENSORE DEL MANUALE E COORDINATORE DEL GRUPPO

Adriano **RIZZELLO**, funzionario della CCIAA di Forlì-Cesena.

Un ringraziamento particolare a:

Simona **CENCI**, assistente metrico della CCIAA di Rimini;

Emma **COTTIGNOLI**, assistente metrico della CCIAA di Forlì-Cesena.

Brunella **TRIPODI**, ispettore metrico della CCIAA di Bologna.

I FABBRICANTI METRICI

Chi è il fabbricante metrico?

Secondo una definizione che si può dire largamente condivisa, "fabbricante metrico" è la persona fisica o giuridica che:

- si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico (per pesare o misurare) ai requisiti indicati dalla normativa specifica;
- ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tale responsabilità.

Questa assunzione di responsabilità quindi si compie:

- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico (per pesare o misurare), oppure facendola realizzare a proprio nome;
- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;
- ponendo in commercio, a proprio nome, lo strumento.

Per poter ottenere il riconoscimento della qualifica di "fabbricante metrico", necessario ai fini della produzione e commercializzazione degli strumenti, gli interessati devono osservare la procedura qui di seguito descritta.

PROCEDURA DA OSSERVARE PER FABBRICARE STRUMENTI METRICI

L'interessato deve formulare, su un modello predisposto dall'ufficio (modulo 1), apposita dichiarazione indirizzata all'ufficio metrico.

Egli, dichiarando di voler fabbricare, riparare o importare strumenti metrici, deve poi richiedere alla Prefettura, su modello predisposto dall'ufficio ed in regola con l'imposta di bollo (modulo 2), il rilascio della PRESA D'ATTO di tale dichiarazione (tale presa d'atto deve essere successivamente trasmessa all'ufficio metrico a cura della Prefettura).

All'ufficio, unitamente alle predette dichiarazioni, devono altresì essere consegnati a cura dell'interessato:

- un foglio uso bollo in bianco ed una marca da bollo da Euro 10,33 (€ 20.000);
- n. 2 targhette recanti sia il marchio di fabbrica adottato dall'impresa sia l'impronta del punzone.

L'ufficio deve quindi rilasciare all'interessato un'attestazione (modulo 3) in cui si certifica l'avvenuto deposito dell'impronta di due grandezze uguali con le quali saranno contrassegnati gli strumenti prodotti dall'impresa.

Pervenuta la presa d'atto della Prefettura, l'ufficio provvederà a darne notizia all'interessato il quale, una volta ritirato il provvedimento prefettizio, potrà dare avvio all'attività.

Si ricordi che all'atto del ritiro del documento egli dovrà depositare, a prova dell'avvenuto rilascio, la propria firma su una copia del provvedimento.

Nel registro Eureka dedicato alla sezione fabbricanti l'ufficio dovrà provvedere ad annotare i dati prescritti.

COSA VA SPEDITO IN PREFETTURA

Una volta ricevute le dichiarazioni suddette, l'ufficio provvederà a spedire in Prefettura:

- 1) la dichiarazione in bollo rivolta alla Prefettura medesima;
- 2) la fotocopia della dichiarazione indirizzata all'ufficio metrico;
- 3) il foglio in bianco uso bollo con allegata la marca da bollo da Euro 10,33 (€ 20.000);
- 4) la dichiarazione formulata dall'ufficio con cui si attesta il ricevimento delle impronte;
- 5) n. 1 targhetta recante il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone;

COSA VA TRATTENUTO IN UFFICIO

L'ufficio, invece, deve trattenere la seguente documentazione:

- 1) l'originale della dichiarazione al medesimo rivolta;
- 2) la fotocopia della dichiarazione indirizzata alla Prefettura;
- 3) la fotocopia della relativa lettera di accompagnamento;
- 4) la restante targhetta recante il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone.

L'AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA

Ogni strumento metrico prodotto, prima di essere introdotto in commercio, deve essere ammesso alla c.d. Verificazione Metrica da parte del Ministero delle Attività Produttive attraverso un decreto di approvazione. Per poter ottenere l'ammissione a verificazione metrica il fabbricante metrico deve osservare le procedure qui di seguito descritte.

PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE A VERIFICAZIONE METRICA NAZIONALE DI UNO STRUMENTO CON DECRETO MINISTERIALE.

Il titolare o legale rappresentante (o mandatario con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati da paesi al di fuori dello spazio economico europeo) di un'impresa che sia fabbricante metrico, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero delle Attività Produttive (Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio D3 – Strumenti di misura – Via Antonio Bosio, 15 – 00161 Roma) tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale della sua impresa (Art. 7 R.D. n. 226 del 12/06/1902 – D.M. 10/05/1988).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:

- a) una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l'esame tecnico, almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento di cui si chiede l'ammissione (C.M. n. 342263/48 del 12/07/1985 – Art. 3 D.M. 10/05/1988 - D.M. 18/05/1989);
- b) ***qualora si tratti di strumenti di tipo interamente meccanico*** (C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949 – C.M. n. 342263/48 del 12/07/1985 – D.M. 18/05/1989):
 - b.1) disegni con vista esplosa recanti anche l'indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali;
 - b.2) disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;
- c) ***qualora si tratti di strumenti provvisti di dispositivi elettronici*** (C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949 – C.M. n. 342263/48 del 12/07/85 – D.M. 18/05/1989):
 - c.1) quanto riportato ai punti b1 e b.2;
 - c.2) fotografie a colori delle schede elettroniche;
 - c.3) schemi circuitali e schemi a blocchi;
 - c.4) lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti;
 - c.5) descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici;
 - c.6) diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici;
 - c.7) programma eseguibile su supporto magnetico provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione;
 - c.8) relazione sulla compatibilità elettromagnetica;
 - c.9) manuale d'uso e di installazione, la cui disponibilità all'atto della verifica è una condizione di procedibilità della stessa;
 - c.10) ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti;
- d) ***qualora si tratti di strumenti con celle di carico di tipo estensimetrico*** (C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949 – C.M. n. 342263/48 del 12/07/1985 – D.M. 18/05/1989);
 - d.1) quanto riportato ai punti b) e c);
 - d.2) schede con specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse di cui recheranno la ragione sociale e l'indirizzo. I dati presentati nelle schede dovranno essere ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario nazionale o estero secondo norme che devono essere allegate alle

schede, emanate dai servizi di metrologia o da Enti di unificazione nazionali o internazionali. Se l'utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella. La scheda e la dichiarazione in parola, rilasciate da un fabbricante con stabilimento di produzione non in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana. La documentazione sopraindicata dovrà essere redatta in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua purché venga allegata la relativa traduzione giurata in italiano;

e) rapporto analitico delle prove effettuate a cura della impresa richiedente e dei risultati ottenuti sull'esemplare depositato o a disposizione dell'Ufficio competente per territorio.

Il rapporto deve contenere:

e.1) una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;

e.2) i riferimenti identificativi delle norme regolamentari contemplanti le predette prove, oppure, in loro assenza, delle norme emanate dalla Comunità Europea, dall'O.I.M.L. e da Enti di unificazione nazionali o internazionali;

e.3) una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove;

e.4) documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica del laboratorio o dei laboratori in cui sono state effettuate le prove, e in modo specifico:

e.4.1) la qualificazione professionale del personale addetto;

e.4.2) l'adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare riferimento all'affidabilità e alla riferibilità metrologica degli strumenti di misura, nonché alle caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate;

e.4.3) la correttezza e la definizione delle procedure adottate nelle prove;

f) il versamento del 1° diritto, pari a Euro 15,00 su C/C n. intestato alla C.C.I.A.A. di (R.D. n. 226 del 12/06/1902).

Ricevuta la domanda, l'Ufficio provvede alla spedizione al Ministero allegando:

- 1) una dichiarazione dalla quale risulti che almeno un esemplare dello strumento da approvare è, opportunamente vincolato, a disposizione del Ministero per il prescritto esame tecnico e le eventuali ulteriori prove sperimentali (art. 3 D.M. 10/05/1988);
- 2) copia del versamento del 1° diritto e della relativa ricevuta di pagamento;
- 3) un piano di legalizzazione vistato dal funzionario che ha presieduto alla esecuzione delle prove.

Il Ministero, ricevuta la domanda così documentata ed esaurita l'istruzione della medesima con esito positivo, invia all'Ufficio metrico competente, e per conoscenza all'impresa interessata, il decreto di ammissione a verifica metrica.

Il fabbricante quindi provvede a preparare tre bozze di stampa del Decreto di ammissione che vengono dall'Ufficio metrico restituite al Ministero unitamente alla sua copia originale, alla copia del versamento del 2° diritto pari ad Euro 15,00, versato sul C/C n. intestato alla C.C.I.A.A. di, e della sua ricevuta di pagamento.

Il Ministero invia all'Ufficio e per conoscenza all'impresa la versione definitiva del provvedimento con l'autorizzazione alla stampa.

Il fabbricante provvede alla stampa di 150 esemplari del provvedimento e alla loro spedizione al Ministero, comunicando contestualmente all'Ufficio metrico che ne ha curato la pratica l'avvenuta spedizione.

Il Ministero distribuisce i 150 esemplari del provvedimento ai singoli uffici metrici camerali.

Riferimenti normativi:

1. R.D. n.226 del 12/06/1902

2. C.M. n.421243/15 del 14/02/1949
3. C.M. n.342263/48 del 12/07/1985
4. D.M. 10/05/1988
5. D.M. 18/05/1989
6. C.M. n.552689/62 del 19/09/1997.

PROCEDURA PER OTTENERE L'APPROVAZIONE DI UNO STRUMENTO PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO CON CERTIFICATO CE

Memorandum:

- a) gli strumenti interamente meccanici, purché non a molla, sono esentati dall'obbligo di essere coperti da approvazione CE del tipo, essendo sufficiente che siano conformi ai requisiti essenziali previsti dalla norma armonizzata UNI CEI EN 45501;
- b) le bilance e/o i sistemi per pesare realizzati a moduli dovranno soddisfare i requisiti contenuti nella norma costruttiva EN 45501 per quanto attinenti.

Il titolare o legale rappresentante (o mandatario con residenza nel territorio nazionale per i prodotti importati da paesi al di fuori dello spazio economico europeo) di un'impresa che sia fabbricante metrico, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero delle Attività Produttive (Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio D3 – Strumenti di misura – Via Antonio Bosio,15 – 00161 Roma) tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale della sua impresa.

La domanda di esame del tipo (che, si ripete ancora una volta, non è obbligatoria sia per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici, sia per quelli il cui dispositivo misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico stesso) deve essere redatta in lingua italiana e presentata presso un solo organismo notificato (in Italia l'Ufficio D3 di cui sopra).

Ad essa dovranno essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia, atti a dimostrare la rispondenza dello strumento a quanto richiesto dalla Norma EN45501 (D.Lgs. n. 517 del 29/12/1992 - C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949 – C.M. n. 342263/48 del 12/07/1985):

- a) una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l'esame tecnico, almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento rappresentativo della produzione prevista;
- b) descrizione generale dello strumento, dei dispositivi in dotazione, delle caratteristiche di funzionamento, dei moduli di cui è eventualmente composto;
- c) descrizione e caratteristiche tecniche delle parti elettroniche di cui è composto;
- d) disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;
- e) disegni con vista esplosa recanti anche l'indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali, e delle targhe regolamentari adottate;
- f) disegni della foggia e dimensioni della/e targhette metrologiche adottate;
- g) qualsiasi altro disegno esplicativo di particolari funzioni o funzionalità;
- h) fotografie a colori dello strumento e delle schede elettroniche che lo compongono;
- i) schemi circuitali e schemi a blocchi delle diverse sezioni;
- j) lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti;
- k) diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici;
- l) listato del programma eseguibile, o su supporto magnetico, provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione;
- m) ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti;

n) rapporti di prova come previsto dalle appendici A, B, C della Norma EN 45501, se applicabili; a tal proposito va opportunamente posto in rilievo che:

- le prove applicabili eseguite e i risultati ottenuti devono essere redatti secondo i riferimenti e la modulistica previsti dalla Raccomandazione OIML R76-2;
- le prove possono essere eseguite presso il laboratorio del richiedente, presso laboratori esterni idonei o specifici laboratori a ciò dedicati alla presenza del funzionario metrico competente per territorio o autorizzato a tal fine dalla Camera di Commercio presso la quale viene presentata la domanda; in alternativa è possibile eseguire le prove presso laboratori di prova specificamente autorizzati dal già citato Ufficio D3;

o) schede con specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse di cui recheranno la ragione sociale e l'indirizzo. I dati presentati nelle schede dovranno essere ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario nazionale o estero secondo norme che devono essere allegate alle schede, emanate dai servizi di metrologia o da Enti di unificazione nazionali o internazionali. Se l'utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella. La scheda e la dichiarazione di cui sopra, rilasciate da un fabbricante con stabilimento di produzione non in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana. La documentazione sopraindicata dovrà essere redatta in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua purché venga allegata la relativa traduzione giurata in italiano;

p) rapporto analitico delle prove effettuate a cura dell'impresa richiedente e dei risultati ottenuti sull'esemplare depositato o a disposizione dell'Ufficio competente per territorio.

Il rapporto deve contenere:

- una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;
- un elenco delle norme di attuazione delle "norme armonizzate" pubblicate su G.U. della Comunità Europea, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora le norme di cui sopra non siano applicate;
- una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove;
- i risultati di calcoli di progettazione e degli esami, etc.;
- i certificati di approvazione CE del tipo e i risultati di prove corrispondenti per strumenti contenenti elementi identici a quelli dello strumento di cui si chiede l'esame;

q) tre copie del modello attestante l'avvenuto pagamento (modulo 4, corrispondente all'ex modello ministeriale 8-bis) debitamente compilate;

r) il versamento del 1° diritto da Euro 15,00 effettuato sul C/C n. intestato alla C.C.I.A.A. di eseguito su modulo di ccp con ricevuta ed attestazione di pagamento (R.D. n. 226 del 12/06/1902).

Ricevuta la domanda, l'Ufficio provvede a spedirla al Ministero delle Attività Produttive completa di tutti gli allegati, della distinta del modulo 4 (l'ex modello ministeriale 8-bis attestante l'avvenuto pagamento) e della ricevuta del versamento del 1° diritto metrico.

Qualora il fabbricante intenda presentare direttamente all'Ufficio D3 la pratica, dovrà dichiarare a parte che si assume la responsabilità totale di tale consegna, in tal caso l'Ufficio provvederà all'invio del solo modulo 4 (l'ex modello ministeriale 8-bis) e della ricevuta di pagamento.

Dopo opportuna valutazione della domanda ed esame della documentazione allegata, riservandosi eventuali richieste di ulteriore documentazione e/o chiarimenti, l'Ufficio D3 redige ed emette il Certificato CE del Tipo ed invia all'impresa, e per conoscenza all'Ufficio interessato, il certificato stesso.

Il fabbricante, ricevuto il Certificato dianzi citato, è tenuto al versamento del 2° diritto metrico pari a Euro 15,00 con le modalità già osservate per il primo versamento.

Il fabbricante presenta all'Ufficio metrico camerale tre copie del modello attestante l'avvenuto pagamento (modulo 4 ovvero l'ex modello ministeriale 8-bis) accompagnate dal versamento effettuato.

L'Ufficio provvede a spedire all'Ufficio D3 quanto ricevuto a completamento della pratica.

Riferimenti normativi:

1. R.D. n.226 del 12/06/1902;
2. C.M. n.421243/15 del 14/02/1949;
3. C.M. n.342263/48 del 12/07/1985;
4. D.Lgs. n. 517 del 29/12/1992;
5. D.M. 18/05/1989.

**PROCEDURA PER OTTENERE L'APPROVAZIONE DI UNO STRUMENTO CON
CERTIFICATO CEE**

Il titolare o legale rappresentante (o mandatario con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati da paesi al di fuori dello spazio economico europeo) di un'impresa che sia fabbricante metrico, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero delle Attività Produttive (Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio D3 – Strumenti di misura – Via Antonio Bosio, 15 – 00161 Roma) tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale della sua impresa (Art. 7 R.D. n. 226 del 12/06/02 – D.P.R. n.798 del 12/08/1982).

Alla domanda, redatta in lingua italiana e presentata presso un solo Stato, dovranno essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:

- a) una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l'esame tecnico, almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento di cui si chiede l'approvazione e che la domanda è stata presentata presso un solo Stato (D.P.R. n. 798 del 12/08/1982);
- b) ***qualora si tratti di strumenti di tipo interamente meccanico*** (C.M. n.421243/15 del 14/02/1949 – C.M. n.342263/48 del 12/07/1985 – D.M. 18/05/1989):
 - b.1) disegni con vista esplosa recanti anche l'indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali;
 - b.2) disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;
- c) ***qualora si tratti di strumenti provvisti di dispositivi elettronici*** (C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949 – C.M. n.342263/48 del 12/07/1985 – D.M. 18/05/1989):
 - c.1) quanto riportato ai punti b.1) e b.2);
 - c.2) fotografie a colori delle schede elettroniche;
 - c.3) schemi circuitali e schemi a blocchi;
 - c.4) lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti;
 - c.5) descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici;
 - c.6) diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici;
 - c.7) programma eseguibile su supporto magnetico provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione;
 - c.8) relazione sulla compatibilità elettromagnetica;
 - c.9) ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti;
- d) rapporto analitico delle prove effettuate a cura della impresa richiedente e dei risultati ottenuti sull'esemplare depositato o a disposizione dell'Ufficio. Il rapporto deve contenere:
 - d.1) una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;

d.2) i riferimenti identificativi delle norme regolamentari contemplanti le predette prove, oppure, in loro assenza, delle norme emanate dalla Comunità Europea, dall'O.I.M.L. e da Enti di Unificazione nazionali o internazionali;

d.3) una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove;

d.4) documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica del laboratorio o dei laboratori in cui sono state effettuate le prove, e in modo specifico:

d.4.1) la qualificazione professionale del personale addetto;

d.4.2) l'adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare riferimento all'affidabilità e alla riferibilità metrologica degli strumenti di misura, nonché alle caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate;

d.4.3) la correttezza e la definizione delle procedure adottate nelle prove;

e) il versamento del 1° diritto da Euro 15,00 effettuato sul C/C n. intestato alla C.C.I.A.A. di (R.D. n. 226 del 12/06/1902).

Ricevuta la domanda, l'Ufficio provvede a spedirla al Ministero allegando:

1. una dichiarazione dalla quale risulti che almeno un esemplare dello strumento da approvare, opportunamente vincolato, è a disposizione del Ministero medesimo per il prescritto esame tecnico e le relative prove sperimentali;

2. copia del versamento del 1° diritto e della relativa ricevuta di pagamento;

3. un piano di legalizzazione vistato dal funzionario che ha presieduto alla esecuzione delle prove.

Dopo opportuna valutazione della domanda ed esame della documentazione allegata, riservandosi eventuali richieste di ulteriore documentazione e/o chiarimenti, il Ministero redige ed emette il Certificato di approvazione CEE inviandolo all'Ufficio metrico competente e, per conoscenza, all'impresa interessata.

Il fabbricante prepara tre bozze di stampa del Certificato di Approvazione inviandolo poi, per il tramite dell'ufficio metrico, cui deve consegnare le bozze medesime, al Ministero insieme alla copia originale, alla copia del versamento del 2° diritto pari a Euro 15,00 versato sul C/C n. intestato alla C.C.I.A.A. di (R.D. n. 226 del 12/06/1902) ed alla sua attestazione di pagamento;

Il Ministero invia all'Ufficio e per conoscenza all'impresa la versione definitiva del provvedimento con l'autorizzazione alla stampa.

Il fabbricante provvede alla stampa di 150 esemplari del provvedimento e alla loro spedizione al Ministero, comunicando all'Ufficio l'avvenuta spedizione.

Il Ministero distribuisce i 150 esemplari del provvedimento ai singoli uffici metrici camerali.

Riferimenti normativi:

1. R.D. n. 226 del 12/06/1902;
2. C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949;
3. C.M. n. 342263/48 del 12/07/1985;
4. D.P.R. n. 798 del 12/08/1982;
5. D.M. 18/03/1988 n. 132.

LA VERIFICA PRIMA, NAZIONALE E CEE

Ogni strumento metrico, prima di essere introdotto in commercio, deve essere sottoposto ad un controllo per accertare:

- la conformità dello strumento agli specifici decreti ministeriali di approvazione,
- la compatibilità, per alcuni strumenti complessi, delle unità funzionali collegate fra loro che sono oggetto di diversi decreti di approvazione.

Questo controllo prende il nome di **verificazione prima** in relazione alla quale è opportuno ricordare che:

- essa può essere richiesta esclusivamente da imprese che abbiano il requisito di fabbricante metrico;
- e che la verifica prima degli strumenti metrici può essere eseguita solo dalle Camere di Commercio e dai fabbricanti metrici ai quali le Camere di Commercio medesime abbiano rilasciato la c.d. Concessione di Conformità Metrologica.

PROCEDURA DA OSSERVARE PER ESEGUIRE LA VERIFICA PRIMA

Per ottenere la verifica prima il fabbricante deve rivolgere all'ufficio metrico una richiesta di verificazione, redatta su apposito modello (modulo 5).

Tale richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione di sottoposizione a verifica prima (modulo 6), nella quale, identificando gli strumenti che s'intende sottoporre a controllo, il fabbricante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che gli strumenti presentati hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l'Ufficio Centrale Metrico;
- b) non consentono alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi;
- c) non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi.

Unitamente alla domanda, si dovrà presentare all'ufficio l'attestazione del versamento, a titolo di rimborso spese per verifica metrica a domicilio, della somma pari a Euro 5,00, se la verificazione è da eseguirsi presso l'esercizio dell'utente ubicato nel comune ove ha sede l'ufficio metrico, ovvero della somma pari a Euro 8,00, se la verificazione è da eseguirsi presso l'esercizio dell'utente ubicato in comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio metrico. Tale versamento deve essere effettuato sul C.C.P. n..... intestato a Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di avendo cura di indicare nella causale di versamento (obbligatoria per legge) oltre alla dicitura "Verifica Metrica a Domicilio" anche la denominazione dell'impresa ed il suo numero di REA.

L'esito positivo della verifica prima è attestato mediante bollatura dello strumento, con apposizione dei numeri identificativi dell'ufficio metrico e dell'ispettore metrico procedenti (ipotesi di bollatura c.d. "italiana"), ovvero mediante bollatura e rilascio di attestato di conformità (ipotesi di "bollatura CE") ovvero attraverso altre diverse modalità a seconda del tipo di operazione effettuata (ad esempio, nei collaudi di posa in opera di strumenti fissi al sigillo si accompagna la controfirma dell'ispettore sul certificato di conformità dello strumento).

CONCESSIONE DI CONFORMITÀ METROLOGICA (D.M. 28/03/2000, n°179)

A seguito del Decreto Ministeriale 28 marzo 2000, n. 179 (Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure, pubblicato in G.U. n. 153 del 3/7/2000), le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna (come quasi tutte le altre consorelle) hanno adottato un regolamento (uniforme a livello regionale ed il cui testo

è integralmente riportato in appendice) che disciplina il rilascio della Concessione di conformità metrologica.

Con il D.M. n. 179/2000 e con il regolamento citato, modellato come vuole la legge sui principi della garanzia della qualità, si attribuisce, finalmente, al fabbricante metrico la facoltà di **autocertificare** gli strumenti, diversi da quelli di tipo CEE, da lui prodotti in conformità ai "decreti di ammissione" rilasciati dal Ministero delle Attività Produttive, evitando in tal modo l'effettuazione della verifica prima.

E' evidente che esso rappresenta un prezioso strumento di snellimento dell'attività che quotidianamente i fabbricanti metrici sono chiamati a svolgere i quali oggi possono accelerare i processi di vendita dei propri strumenti, svincolandosi dalla visita dell'ispettore metrico. A tal proposito vanno comunque fatte due semplici annotazioni:

1) con il rilascio della concessione di conformità metrologica la Camera di Commercio non rinuncia all'esercizio della sua funzione di garante della fede pubblica; essa infatti sottopone a vigilanza i fabbricanti metrici che utilizzano la procedura di conformità metrologica, attraverso visite ispettive non preannunciate e tramite i rapporti trasmessi dall'organismo di certificazione;

2) il provvedimento di concessione di conformità metrologica, nelle ipotesi descritte dal regolamento, può essere sospeso o revocato.

Quanto al testo del regolamento, cui si rimanda per una lettura, e ritenendo di fugare già sul nascere alcuni dubbi, appare opportuno specificare che:

1) la domanda di concessione può essere formulata comprendendo uno o più strumenti o categorie di strumenti metrologici; in tal caso il versamento rimane unico.

2) per individuare lo strumento o la categoria di strumenti è necessario il riferimento alle norme OIML;

3) ai fini della concessione della conformità metrologica le misure campione devono essere certificate da un centro SIT e non è più sufficiente, per quel fine, la verifica periodica eseguita attualmente dall'ispettore secondo le norme vigenti;

4) per le modalità da seguire nella legalizzazione degli strumenti è sufficiente che le procedure di controllo e collaudo siano approvate dall'Ente certificatore e siano riferite al Decreto Ministeriale di approvazione;

5) la nozione di **autonomia** che deve intercorrere tra fabbricante e organismo di certificazione, implica che quest'ultimo, per quanto in rapporti commerciali con il fabbricante, deve essere nei suoi confronti in assoluta posizione di terzietà ed indipendenza.

Rilevando, in chiusura, che, rispondendo alle esigenze manifestate proprio dagli utenti e fabbricanti metrici, il mondo camerale sta lavorando, con grande sforzo, per rinnovare il servizio metrico e renderlo più efficiente e moderno, si auspica un favorevole accoglimento di tale novità da parte dei suoi diretti destinatari.

LA VERIFICA PERIODICA

La verifica periodica degli strumenti di misura è l'accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica.

Tutti gli strumenti, ad esclusione dei misuratori di gas, di acqua ed elettrici, devono essere sottoposti alla verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione ed, in seguito, secondo la periodicità riportata nella seguente tabella.

CATEGORIA	PERIODICITA' DELLA VERIFICA
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	5 anni
Strumenti per pesare	3 anni
Complessi di misura per carburanti	2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	4 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi	4 anni
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti	Secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministro dell'Industria, sentito il parere del Comitato Centrale Metrico

La verifica periodica è eseguita dalle Camere di Commercio ovvero dai laboratori ad esse appartenenti o dalle stesse accreditati.

Le modalità di accreditamento dei laboratori saranno stabilite con decreto dal Ministero delle Attività Produttive pertanto attualmente, stante la mancanza delle previste direttive ministeriali, non vi sono ancora laboratori accreditati che possano effettuare il controllo metrico in discorso.

Per richiedere la verifica periodica occorre formulare apposita domanda, redatta su modello predisposto dall'ufficio (il modulo 5 già citato), nella quale l'interessato, indicando il luogo ove intende che la verifica sia effettuata, identifica gli strumenti che sottopone al controllo.

Qualora la richiesta sia formulata da un riparatore di strumenti metrici egli, identificandoli, deve altresì dichiarare che gli stessi non hanno subito modificazioni e mantengono i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l'ammissione a verifica metrica. Unitamente alla domanda, l'interessato dovrà presentare all'ufficio l'attestazione del versamento, a titolo di rimborso spese per verifica metrica a domicilio, della somma pari a Euro 5,00, se la verifica è da eseguirsi in luogo ubicato nel comune ove ha sede l'ufficio metrico, ovvero della somma pari a Euro 8,00, se la verifica è da eseguirsi presso un luogo sito in comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio metrico. Tale versamento deve essere effettuato sul C.C.P. n. intestato a Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di avendo cura di indicare nella causale di versamento (obbligatoria per legge) oltre alla dicitura "Verifica Metrica a Domicilio" anche la denominazione dell'impresa ed il suo numero di REA.

L'esito positivo della verifica periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa.

In caso di esito negativo è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di competenza.

Si ricordi che:

- 1) la verifica periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va richiesta anche a seguito di ogni ordine di aggiustamento o modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria sullo strumento;
- 2) gli utenti metrici sono soggetti all'obbligo di:
 - 2.1) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
 - 2.2) mantenere l'integrità della targhetta di verifica nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
 - 2.3) non utilizzare, a pena di severe sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Anche in tema di verifica periodica la Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna hanno ritenuto di doversi dare delle regole uniformi di comportamento pervenendo pertanto all'adozione di alcune norme guida per la sua esecuzione.

In tale provvedimento, adottato da ciascuna delle Camere di Commercio e riportato integralmente in appendice, si trovano ulteriormente specificati i concetti di "verifica periodica" e di "utente metrico"; si troverà altresì l'esatta elencazione degli strumenti di misura che devono essere sottoposti a verifica periodica.

VERIFICA DEI CONVERTITORI DI VOLUME DI GAS

I convertitori di volume sono apparecchiature utilizzate in transazioni commerciali tra imprese fornitrici e distributrici di metano e tra imprese fornitrici e utilizzatori finali di metano (escluse le utenze domestiche).

Si tratta di apparecchiature complesse di tipo elettronico collegate a misuratori di gas che consentono di convertire il valore di volume misurato a pressione e temperatura di esercizio in un valore corrispondente a condizioni di riferimento, utilizzabile per fini commerciali.

Per i convertitori di nuova fabbricazione, la verifica degli strumenti si realizza nelle seguenti fasi:

- 1) Verifica prima:
 - 1° fase, nello stabilimento del fabbricante
 - 2° fase, collaudo di posa in opera presso l'utente.
- 2) Verifica in servizio.

Per ottenere la verifica prima il fabbricante dovrà presentare all'Ufficio Metrico la seguente documentazione:

Per la 1° fase:

- 1) distinta degli strumenti (modulo 6), opportunamente identificati, con la seguente dichiarazione di responsabilità:
 - a) che lo strumento è conforme al modello ammesso a verifica metrica con D.M n. del
 - b) che lo strumento non consente alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi;
 - c) che lo strumento non consente la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi;
- 2) modulo di verifica prima in fabbrica, in duplice copia (circolare n. 2 del 9/2/1997);
- 3) decreto ministeriale di approvazione del modello (se lo stesso non è già presente negli archivi dell'Ufficio Metrico);
- 4) manuale d'uso dello strumento;
- 5) versamento sul c.c.p. n. intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di dei diritti per verifica a domicilio di strumenti metrici già indicati nelle pagine precedenti (Euro 5,00 o 8,00 a seconda del luogo ove effettuare la verifica).

Per la 2° fase:

- 1) Richiesta di verifica (modulo 5);
- 2) modulo di verifica sul luogo di funzionamento, in duplice copia;
- 3) decreto ministeriale di approvazione del modello (se lo stesso non è già presente negli archivi dell'Ufficio Metrico);
- 4) manuale d'uso dello strumento;
- 5) copia del modulo di verifica prima eseguito in officina;
- 6) versamento sul c.c.p. n. intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di dei diritti per verifica a domicilio di strumenti metrici già indicati nelle pagine precedenti (Euro 5,00 o 8,00 a seconda del luogo ove effettuare la verifica).

Il modulo di verifica, compilato e firmato dall'Ispettore Metrico che ha eseguito la verifica, dovrà essere conservato per 5 anni dal proprietario o dall'utilizzatore dello strumento ed essere esibito su richiesta.

Per ottenere la verifica in servizio, il proprietario o l'utilizzatore dello strumento, con rigida scadenza biennale, dovrà presentare all'Ufficio Metrico la seguente documentazione:

1. Richiesta di verifica indirizzata all'Ufficio Metrico (Modulo 5);
2. versamento sul c.c.p. n. intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di dei diritti per verifica a domicilio di strumenti metrici già indicati nelle pagine precedenti (Euro 5,00 o 8,00 a seconda del luogo ove effettuare la verifica).

I Fabbricanti o i proprietari del convertitore devono mettere a disposizione dell'Ispettore Metrico la strumentazione occorrente per la verifica nonché il personale eventualmente necessario per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

A chiusura di questa sezione e sebbene i termini siano oramai decorsi, vale la pena di ricordare che per i convertitori già in servizio alla data del **09/01/1997**, doveva essere eseguita solo la 2° fase della verifica prima. Per ottenerla il Fabbricante **entro il 30/06/2000** avrebbe dovuto presentare, in aggiunta a quanto richiesto per la 2° fase della verifica prima, la seguente documentazione:

- 1) Distinta degli strumenti (modulo 6), opportunamente identificati, recante in calce la seguente dichiarazione sulle caratteristiche dello strumento:
 - a) che lo strumento è conforme al modello ammesso a verifica metrica con D.M n. del
 - b) che il convertitore non consente alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, trasmessi dal contatore di gas collegato, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi;
 - c) che il convertitore non consente la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.
- 2) versamento sul c.c.p. n n. intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di dei diritti per verifica a domicilio di strumenti metrici già indicati precedentemente (Euro 5,00 o 8,00 a seconda del luogo ove effettuare la verifica).

Per gli inadempienti dovrà essere disposta, d'ufficio, la rimozione dello strumento e la ripresentazione dello strumento medesimo a verifica prima presso lo stabilimento del fabbricante.

PREIMBALLAGGI DI TIPO CEE E DI TIPO DIVERSO DA QUELLI CEE

In tema di preimballaggi, considerato che abitualmente non vi sono procedure che l'utente avvia con la Camera di Commercio e che la materia presenta più profili tecnici che propriamente amministrativi, si ritiene di dover dare, per gli scopi di questa trattazione, delle notizie di massima, tali da instradare l'utente interessato, rinviando per maggiori dettagli ad un futuro, speriamo prossimo, manuale delle procedure tecniche ed ispettive.

I preimballaggi sono prodotti che vengono confezionati in assenza dell'acquirente e quindi posti in vendita in involucri contenenti quantità predeterminate e costanti di prodotto, quantità che non possono essere soggette a variazione a meno di un'alterazione della confezione.

L'ufficio Metrico della Camera di Commercio è incaricato della sorveglianza, presso le imprese produttrici, sulle quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi.

I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi, di tipo diverso da quelli CEE, hanno l'obbligo di comunicare al Ministero delle Attività Produttive (Direzione Generale per l'Armonizzazione e Tutela del Mercato- Ufficio Centrale Metrico- Divisione IV ROMA), anche per il tramite del proprio Ufficio Metrico, il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo.

Si ricordi che tale comunicazione dovrà essere resa prima dell'inizio della produzione o dell'importazione e che, secondo quanto specificato dalla **circolare ministeriale n. 71/2 del 19/9/1995**, per modalità di controllo statistico ammesse od autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali od internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di normazione (UNI, ISO, ecc) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti preconfezionati.

Riferimenti normativi:

PREIMBALLAGGI CEE

LIQUIDI ALIMENTARI

- | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 1. D.L. 3/7/76 n. 451 | G.U. 6/7/76 | N. 175 |
| 2. D.M. 5/8/76 | G.U. 10/8/76 | N. 210 |
| 3. Legge 19/8/76 N. 614 | G.U. 2/9/76 | N. 233 |
| 4. D.M. 13/3/79 | G.U. 24/4/79 | N. 113 |
| 5. D.P.R. 23/8/82 n. 825 | G.U. 12/11/82 | N. 312 |
| 6. Legge 16/2/87 n. 47 | G.U. 26/2/87 | N. 47 |
| 7. D.L. 25/1/92 n. 106 | G.U. 17/2/92 | N. 39 – Suppl. |

PRODOTTI DIVERSI DAI LIQUIDI ALIMENTARI

- | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 1. Legge 25/10/78 n.690 | G.U. 11/11/78 | N. 316 |
| 2. D.M. 27/2/79 | G.U. 16/3/79 | N. 75 |
| 3. D.P.R. 23/8/82 n. 871 | G.U. 26/11/82 | N. 326 |
| 4. D.M. 1/3/88 n.131 | G.U. 27/4/88 | N. 97 |
| 5. D.L. 25/1/92 n.75 | G.U. 13/2/92 | N. 36 – Suppl. |

PREIMBALLAGGI NAZIONALI

- | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. D.P.R. 26/5/80 n.391 | G.U. 2/8/80 | N. 211 |
| 2. D.M. 4/11/82 | G.U. 30/11/82 | N. 329 |
| 3. D.M. 12/6/85 | G.U. 20/6/85 | N. 144 |
| 4. D.M. 1/8/85 | G.U. 8/8/85 | N. 186 |
| 5. D.M. 29/7/99 | G.U. 23/8/99 | N. 197 |
| 6. D.L. 25/1/92 n.105 | G.U. 17/2/92 | N. 39 – Suppl |
| 7. D.M. 14/5/01 | G.U. 18/6/01 | N.139 |

PROVVEDIMENTI VALIDI PER TUTTE LE NORMATIVE

1. D.L. 27/1/92 N.109 G.U. 17/2/92 N.39 Suppl.Ord.
2. D.M. 22/1/01 G.U. 2/2/01 N. 27
3. Circolare Ministeriale n. 71/2 del 19/9/95
4. Circolare Ministeriale n. 43 del 17/4/96
5. Circolare Ministeriale n.110 del 21/11/97
6. Circolare Ministeriale n.165 del 31/3/00 G.U. 19/4/00 N. 92
7. Circolare Ministeriale n.166 del 12/3/01 G.U. 20/3/01 N. 66

SAGGIO E MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI

A norma dell'articolo 14 del D.Lgs. 22.5.1999, n. 251, chiunque voglia vendere platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere ovvero voglia fabbricare od importare oggetti contenenti tali metalli è tenuto a richiedere alla Camera di Commercio territorialmente competente la concessione del marchio d'identificazione per metalli preziosi e quindi ad iscriversi nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalla medesima Camera di Commercio.

Gli oggetti in metallo prezioso (platino, palladio, oro ed argento) devono essere obbligatoriamente marcati con il suddetto marchio e con il titolo della lega espresso in millesimi.

In Italia sono legali i seguenti titoli:
per il PLATINO: 950, 900 e 850 millesimi;
per il PALLADIO: 950 e 500 millesimi;
per l'ORO: 750, 585, 375 millesimi
per l'ARGENTO: 925 e 800 millesimi

Per ottenere la concessione e per iscriversi nel registro degli assegnatari di marchio di identificazione occorre osservare la seguente procedura:

PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE DEL MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI E LA RELATIVA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI

La domanda (in regola con l'imposta di bollo) va formulata, su apposito modello predisposto dall'ufficio (modulo 7), da parte del legale rappresentante o del titolare dell'impresa.

Nella domanda occorre specificare:

- i dati identificativi del legale rappresentante o titolare dell'impresa;
- i dati identificativi dell'impresa;
- il tipo di attività esercitata;
- il numero di iscrizione al Registro delle imprese e, per gli artigiani, quello di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- la sede dell'impresa e le eventuali sedi secondarie;
- il numero dei dipendenti dell'impresa;
- il numero e la data di rilascio della licenza di P.S. (se richiesta).

Alla domanda occorre allegare:

- l'attestazione del versamento di Euro 129,00 per tassa di C.G.;
- l'attestazione del versamento di Euro 31,00, effettuato sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____, per diritti di segreteria (causale: diritti di segreteria per rilascio concessione di marchio di identificazione);
- l'attestazione del versamento di Euro 65,00, effettuato sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____, per diritti di saggio e marchio (causale: diritti di saggio e marchio per rilascio concessione di marchio di identificazione), se trattasi di aziende artigiane o laboratori annessi ad aziende commerciali;
- l'attestazione del versamento di Euro 258,00, effettuato sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____, per diritti di saggio e marchio (causale: diritti di saggio e marchio per rilascio concessione di marchio di identificazione), se trattasi di aziende industriali;
- l'attestazione del versamento di Euro 516,00, effettuato sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____, per diritti di saggio e

marchio (causale: diritti di saggio e marchio per rilascio concessione di marchio di identificazione), se trattasi di aziende industriali con più di 100 dipendenti.

L'ufficio metrico controlla che la domanda sia completa e contenga tutti gli elementi necessari.

Si ricordi che con circolare n. 559/C.22917.12020 in data 01/12/1999 il Ministero dell'Interno ha ritenuto che l'iscrizione nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione debba essere preceduta dalla verifica circa la sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S.. Ciò comporta, in particolare per gli artigiani che oggi non necessitano più del preventivo rilascio della licenza di P.S., che l'ufficio dovrà altresì provvedere, appena ricevuta la domanda, a richiedere alla questura di competenza l'accertamento del possesso in capo al richiedente dei suddetti requisiti soggettivi di onorabilità.

Allorché la domanda sia fatta da un'azienda commerciale con laboratorio annesso, l'ispettore metrico deve effettuare un sopralluogo presso il laboratorio al fine di verificare che quest'ultimo sia in regola con quanto prescritto da norme di legge o di regolamento.

E' adottato un provvedimento di diniego, nel quale devono essere evidenziate le ragioni su cui si fonda, qualora, dalle comunicazioni pervenute dalla questura, dovesse risultare l'esistenza di cause ostative al rilascio del marchio; è altresì adottato un provvedimento di diniego qualora la visita dell'ispettore (in caso di aziende commerciali con laboratorio annesso) abbia esito negativo.

Se non vi sono circostanze ostative comunicate dalla Questura e se la visita dell'ispettore ha esito positivo (nell'ipotesi di aziende commerciali con laboratorio annesso), si procede ad assegnare al richiedente il marchio di identificazione richiesto e si iscrive il suo nominativo nel registro degli assegnatari.

La concessione del marchio e la relativa iscrizione del registro degli assegnatari viene disposta con un unico provvedimento avente forma di Determinazione del Segretario Generale.

Ottenuto il marchio di identificazione e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari l'interessato può fare apposita domanda di allestimento del marchio di identificazione.

Si ricorda, infine, che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 374/99 devono essere inviati all'Ufficio Italiano Cambi i nominativi (e le successive variazioni) di coloro che risultano iscritti nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione di metalli preziosi.

L'ALLESTIMENTO DEI PUNZONI

Una volta ottenuta dalla Camera di Commercio la concessione del marchio di identificazione gli assegnatari, dovendo ricavare i punzoni necessariamente dalle matrici in custodia presso l'ufficio metrico, dovranno ad esso fare espressa richiesta per l'allestimento dei punzoni osservando la seguente procedura.

PROCEDURA PER OTTENERE L'ALLESTIMENTO DEI PUNZONI DEL MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

La domanda (libera da imposta di bollo) va formulata, su apposito modello predisposto dall'ufficio (modulo 8), da parte del legale rappresentante o del titolare dell'impresa.

In essa occorre specificare:

- i dati identificativi del legale rappresentante o titolare dell'impresa;
- il numero del marchio di identificazione assegnato all'impresa;
- l'impresa presso la quale il richiedente intende fare allestire i punzoni;
- il numero, il tipo e la grandezza dei punzoni prescelti.

Alla domanda occorre allegare i versamenti richiesti per il rimborso delle spese affrontate. Tali versamenti variano in relazione all'azienda scelta dal richiedente per l'allestimento del punzone.

L'ufficio controlla che la domanda sia completa e contenga tutti gli elementi necessari.

Copia della domanda, con allegate le attestazioni dei versamenti richiesti, viene inviata all'ufficio metrico del territorio in cui è ubicata l'impresa prescelta per l'allestimento dei punzoni. A tale ufficio metrico vengono altresì inviate, con pacco a parte assicurato, le matrici dei punzoni. Nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione si annota il numero dei punzoni, il tipo di punzoni e la data in cui sono stati richiesti.

L'ufficio metrico ricevente, non appena ha ottenuto i punzoni dall'impresa, provvede ad inviarli, unitamente alle matrici degli stessi e con pacco assicurato, all'ufficio metrico interessato.

Ricevuti i punzoni l'ufficio avverte l'interessato.

Il ritiro dei punzoni deve essere effettuato o dal legale rappresentante o titolare dell'impresa ovvero da persona munita di delega.

Alla consegna dei punzoni, nel registro degli assegnatari devono essere inseriti i dati di tutti i punzoni richiesti, specificandone grandezza, quantità e data del ritiro.

La data del ritiro dei punzoni e la firma della persona che provvede al medesimo devono essere contenute anche nel modulo di richiesta.

PUNZONE SPECIALE (MARCHIO E/O TITOLO)

Nel caso in cui l'interessato voglia un punzone speciale, alla domanda di allestimento occorre allegare il disegno quotato di come si vuole il punzone (grandezza e alloggiamento).

MARCHIO TRADIZIONALE DI FABBRICA (AGGIUNTA DI SIGLA PERSONALE)

Nell'ipotesi in cui l'interessato voglia un punzone speciale nel quale sia contenuto il marchio tradizionale di fabbrica o una sigla personale, occorre fare una specifica richiesta (anch'essa libera da bollo e formulata utilizzando il modulo 8) avendo cura di allegare alla domanda di allestimento 4 positivi fotografici (di formato 8x8, 12x8, 8x12) su carta lucida riproducenti tale marchio e due riproduzioni degli stessi su piastrine.

IMPRESE PRESSO LE QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'ALLESTIMENTO DEI PUNZONI E RELATIVI COSTI

Premesso che saranno numerose in Italia le imprese attrezzate per l'allestimento dei punzoni e fermo restando che l'interessato può, per compiere tali operazioni, scegliere una qualsiasi delle imprese predette, si ritiene opportuno far conoscere che le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna registrano, per queste attività, continui rapporti con le imprese (e relativi uffici metrici) di cui al seguente elenco.

1) IMPRESA GASTALDON (Via Fanti, n. 41 - 36040 - Torri di Quartesoro - Vicenza)

Per procedere all'allestimento del punzone in tal caso occorre:

- 1) l'attestazione del versamento di Euro 6,30 (£. 12.200), effettuato sul c/c postale n. 213363 intestato alla C.C.I.A.A. di Vicenza, per rimborso spese postali (causale: rimborso spese postali per allestimento punzoni);

2) IMPRESA DAL MONICO (Via Borghetto, n. 14 - 36100 - Vicenza)

Per procedere all'allestimento del punzone in tal caso occorre:

- 1) l'attestazione del versamento di Euro 6,30 (£. 12.200), effettuato sul c/c postale n. 213363 intestato alla C.C.I.A.A. di Vicenza, per rimborso spese postali per allestimento punzoni;
- 2) l'attestazione del versamento di Euro 5,00 (£. 10.000), effettuato sul c/c postale n. 213363 intestato alla C.C.I.A.A. di Vicenza, per rimborso spese di visita a domicilio.

3) IMPRESA "GUASCO GIAMPIERO STAMPI E PUNZONI" (Via Cardinale Caselli, n. 33 - 15100 - Alessandria)

Per procedere all'allestimento del punzone in tal caso occorre:

- 1) l'attestazione del versamento di Euro 8,00 (£. 15.000), effettuato sul c/c postale n. 251157 intestato alla C.C.I.A.A. di Alessandria (causale: rimborso spese per allestimento punzoni).

4) IMPRESA "TECNOVAL S.N.C." (Strada Statale 35/bis dei Giovi, Km. 9 - 15062 - Bosco Marengo - Alessandria)

Per procedere all'allestimento del punzone in tal caso occorre:

- 1) l'attestazione del versamento di Euro 8,00 (£. 15.000), effettuato sul c/c postale n. 251157 intestato alla C.C.I.A.A. di Alessandria (causale: rimborso spese per allestimento punzoni).

5) IMPRESA "MECCAN'ART" (Via Padre Teodosio, n. 52 - 52100 - Arezzo)

Per procedere all'allestimento del punzone in tal caso occorre:

- 1) l'attestazione del versamento di Euro 5,00 (£. 10.000), effettuato sul c/c postale n. 12149522 alla C.C.I.A.A. di Arezzo (causale: rimborso spese per allestimento punzoni).

6) IMPRESA "TEKA MECCANICA" (Piazza A. Volta, n. 7 - 52041 - Pieve al Toppo - Arezzo)

Per procedere all'allestimento del punzone in tal caso occorre:

- 1) l'attestazione del versamento di Euro 8,00 (£. 15.000), effettuato sul c/c postale n. 12149522 alla C.C.I.A.A. di Arezzo (causale: rimborso spese per allestimento punzoni).

7) IMPRESA "AR -MECC" (Via Anconetana, n. 135/E - 52100 - Arezzo)

Per procedere all'allestimento del punzone in tal caso occorre:

- 1) l'attestazione del versamento di Euro 5,00 (£. 10.000), effettuato sul c/c postale n. 12149522 alla C.C.I.A.A. di Arezzo (causale: rimborso spese per allestimento punzoni).

8) IMPRESA "SA.DO." (Via Romana, n. 163/A - 52100 - Arezzo)

Per procedere all'allestimento del punzone in tal caso occorre:

- 1) l'attestazione del versamento di Euro 5,00 (£. 10.000), effettuato sul c/c postale n. 12149522 alla C.C.I.A.A. di Arezzo (causale: rimborso spese per allestimento punzoni).

RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI (così come previsto dal D.Lgs. 22.5.1999, n. 251)

Premesso in via generale che l'interessato, legale rappresentante o titolare dell'impresa, allorché siano intervenute variazioni nella medesima, è tenuto a comunicarle all'ufficio, si ricorda che la concessione del marchio è soggetta a rinnovazione previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello fissato per l'ottenimento della concessione, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.

Per ottenere il rinnovo le imprese interessate dovranno osservare la seguente procedura.

PROCEDURA PER OTTENERE IL RINNOVO ANNUALE DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

L'interessato dovrà far pervenire all'ufficio metrico:

- l'attestazione del versamento di Euro 32,00, effettuato sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____, per diritto di saggio e marchio (causale: diritti di saggio e marchio per rinnovo concessione di marchio di identificazione), se trattasi di aziende artigiane o laboratori annessi ad aziende commerciali;
- l'attestazione del versamento di Euro 129,00, effettuato sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____, per diritto di saggio e marchio (causale: diritti di saggio e marchio per rinnovo concessione di marchio di identificazione), se trattasi di aziende industriali;

- l'attestazione del versamento di Euro 258,00, effettuato sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____, per diritto di saggio e marchio (causale: diritti di saggio e marchio per rinnovo concessione di marchio di identificazione), se trattasi di aziende industriali con più di 100 dipendenti.

L'ufficio metrico controlla che i versamenti siano esatti e che i presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti per il rilascio della concessione persistano.

Qualora il pagamento venga effettuato oltre il mese di gennaio, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. 251/99 agli inadempienti si applicherà un'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto (Per un calcolo immediato dell'indennità di mora si confronti il relativo prospetto qui di seguito riportato).

Allorché poi il pagamento non venga compiuto entro l'anno, l'ufficio dovrà procedere alla revoca della concessione ed al conseguente ritiro del marchio con la relativa cancellazione dell'interessato dal Registro degli assegnatari di marchio di identificazione.

IMPORTI DOVUTI E INDENNITÀ DI MORA

IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI CON ANNESSO LABORATORIO

	Diritto di rinnovo	Indennità di mora	Totale
Gennaio	Euro 32,00	0	Euro 32,00
Febbraio	Euro 32,00	Euro 3,00	Euro 35,00
Marzo	Euro 32,00	Euro 5,00	Euro 37,00
Aprile	Euro 32,00	Euro 8,00	Euro 40,00
Maggio	Euro 32,00	Euro 11,00	Euro 43,00
Giugno	Euro 32,00	Euro 13,00	Euro 45,00
Luglio	Euro 32,00	Euro 16,00	Euro 48,00
Agosto	Euro 32,00	Euro 19,00	Euro 51,00
Settembre	Euro 32,00	Euro 21,00	Euro 53,00
Ottobre	Euro 32,00	Euro 24,00	Euro 56,00
Novembre	Euro 32,00	Euro 27,00	Euro 59,00
Dicembre	Euro 32,00	Euro 29,00	Euro 61,00

IMPRESE INDUSTRIALI CON MENO DI 100 DIPENDENTI

	Diritto di rinnovo	Indennità di mora	Totale
Gennaio	Euro 129,00	0	Euro 129,00
Febbraio	Euro 129,00	Euro 11,00	Euro 140,00
Marzo	Euro 129,00	Euro 22,00	Euro 151,00
Aprile	Euro 129,00	Euro 32,00	Euro 161,00
Maggio	Euro 129,00	Euro 43,00	Euro 172,00
Giugno	Euro 129,00	Euro 54,00	Euro 183,00
Luglio	Euro 129,00	Euro 65,00	Euro 194,00
Agosto	Euro 129,00	Euro 75,00	Euro 204,00
Settembre	Euro 129,00	Euro 86,00	Euro 215,00
Ottobre	Euro 129,00	Euro 97,00	Euro 226,00
Novembre	Euro 129,00	Euro 108,00	Euro 237,00
Dicembre	Euro 129,00	Euro 118,00	Euro 247,00

IMPRESE INDUSTRIALI CON PIU' DI 100 DIPENDENTI

	Diritto di rinnovo	Indennità di mora	Totale
Gennaio	Euro 258,00	0	Euro 258,00
Febbraio	Euro 258,00	Euro 22,00	Euro 280,00
Marzo	Euro 258,00	Euro 43,00	Euro 301,00

Aprile	Euro 258,00	Euro 65,00	Euro 323,00
Maggio	Euro 258,00	Euro 86,00	Euro 344,00
Giugno	Euro 258,00	Euro 108,00	Euro 366,00
Luglio	Euro 258,00	Euro 129,00	Euro 387,00
Agosto	Euro 258,00	Euro 151,00	Euro 409,00
Settembre	Euro 258,00	Euro 172,00	Euro 430,00
Ottobre	Euro 258,00	Euro 194,00	Euro 452,00
Novembre	Euro 258,00	Euro 215,00	Euro 473,00
Dicembre	Euro 258,00	Euro 237,00	Euro 495,00

RICONSEGNA DEI PUNZONI E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Vi sono ipotesi nelle quali i titolari di marchio di identificazione devono obbligatoriamente procedere alla riconsegna dei punzoni da loro detenuti. Va infatti ricordato che è prevista la riconsegna dei punzoni:

- 1) allorquando si richiedano altri punzoni a seguito di deterioramento dei primi (in tal caso la riconsegna è contemporanea al ritiro dei nuovi punzoni);
- 2) allorquando si cessi l'attività; per questa fattispecie è opportuno osservare che:
 - a. l'assegnatario di marchio di identificazione, nel formulare la dichiarazione di cessazione di attività secondo il modello predisposto dall'ufficio (modulo 9), deve riconsegnare TUTTI i punzoni in suo possesso;
 - b. l'ufficio dovrà controllare, prendendo visione dai registri, che siano stati riconsegnati proprio TUTTI i punzoni ricevuti.
- 3) allorquando si decada dalla concessione; a tale ultimo riguardo, si ricorda che il mancato pagamento dei diritti di saggio e marchio, quale rinnovo annuale della concessione di marchio, entro la fine dell'anno di riferimento comporta la decadenza della concessione del marchio di identificazione per metalli preziosi. In tale ipotesi l'ufficio provvederà ad informare l'interessato invitandolo, per lettera raccomandata, a riconsegnare i punzoni entro un termine prestabilito. Se nel termine fissato egli non dovesse ottemperare a quanto richiestogli, l'ufficio chiederà l'intervento degli organi di polizia giudiziaria (carabinieri, finanza o polizia) chiedendo loro di provvedere al ritiro forzato dei punzoni. Il provvedimento di revoca del marchio e di cancellazione dal Registro degli assegnatari viene adottato sotto forma di determinazione del Segretario Generale ovvero dal dirigente di settore.

L'operazione di riconsegna dei punzoni all'ufficio viene registrata su Eureka attraverso l'annotazione della data di restituzione, del tipo ed del numero (in termini di quantità).

L'ufficio, a conclusione della procedura, dovrà provvedere alla deformazione o distruzione dei punzoni e delle relative matrici.

Si fa altresì presente che nella materia, prima del trasferimento delle funzioni alle Camere di Commercio, il Ministero delle Attività Produttive curava la predisposizione e la stampa del registro nazionale dei marchi di identificazione e che pertanto, ai fini dell'aggiornamento del registro in parola, allo stesso Ministero si dava comunicazione della cessazione dell'attività e dell'avvenuta riconsegna dei punzoni.

Oggi tale ultima incombenza non appare più necessaria, atteso che il sistema camerale, attraverso l'adozione di Eureka, dovrebbe consentire a chiunque l'apprensione di notizie e dati su tutti gli utenti e fabbricanti metrici e permettere di conoscere, in tempo reale, quali siano i titolari di marchi di identificazione.

Si ricorda ancora che, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 1 del D.Lgs. 374/99, all'Ufficio Italiano Cambi devono essere inviati i nominativi, e le successive variazioni (quindi anche le cessazioni di attività), di coloro che risultano iscritti nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione di metalli preziosi.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, infine, deve essere data comunicazione degli eventuali provvedimenti di revoca della concessione del marchio di identificazione con conseguente cancellazione dal registro degli assegnatari.

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE DEI CRONOTACHIGRAFI CEE

I cronotachigrafi sono strumenti destinati alla registrazione delle velocità, dei tempi di lavoro e dei percorsi il cui utilizzo, ai sensi dell'articolo 179 del Codice della Strada, è d'obbligo negli automezzi pesanti.

L'installazione e la riparazione dei cronotachigrafi CEE può essere eseguita esclusivamente da imprese espressamente autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive. Tale autorizzazione è concessa dopo un controllo preventivo sul possesso dei requisiti richiesti ad opera dell'ufficio metrico di competenza.

Con il provvedimento ministeriale di rilascio dell'autorizzazione è altresì assegnato all'impresa richiedente un codice identificativo alfanumerico, costituito da un numero seguito dalla sigla della provincia di appartenenza, con il quale l'impresa medesima dovrà poi contrassegnare tutti i cronotachigrafi riparati.

Per ottenere l'autorizzazione in discorso le imprese interessate devono osservare la procedura qui di seguito indicata.

A) IPOTESI DI NUOVE OFFICINE CRONO

Il titolare o legale rappresentante dell'officina che intende ottenere l'autorizzazione ministeriale ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi deve presentare una domanda in bollo (modulo 10) indirizzata al M.I.C.A. (Direzione Generale per l'Armonizzazione e Tutela del Mercato - Divisione V - Area Prodotti - Ufficio D3 Strumenti di misura - Via Antonio Bosio, 15 - ROMA) nella quale, dichiarando di essere iscritto nel registro delle imprese (indicando a tal proposito i relativi numero e dati di iscrizione), dovrà descrivere le attrezzature di cui l'officina è munita per poter svolgere le sopracitate operazioni.

Alla domanda egli deve allegare:

- a) la pianta dell'officina con il disegno indicante la posizione della pista di prova per cronotachigrafi oppure, qualora l'impresa sia in possesso di un banco a rulli omologato, la copia del certificato del laboratorio SINAL, o equivalente, attestante la conformità alla norma "CEE n. 3821/85 del 20-12-85 " del banco a rulli;
- b) un depliant illustrativo delle caratteristiche tecniche delle attrezzature;
- c) 16 targhette adesive di montaggio da applicare ai sensi del punto 3 cap. V del regolamento CEE 3821/1985;
- d) una richiesta di verifica a domicilio, allegando alla medesima l'attestazione del pagamento della somma di Euro 5,00 o di Euro 8,00, a seconda che, rispettivamente, l'officina si trovi nel comune ovvero fuori dal comune ove ha sede l'ufficio metrico, versate sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____ a titolo di rimborso spese (causale: rimborso spese per verifica a domicilio);

Ricevuta la domanda l'ispettore metrico provvede ad effettuare il controllo delle apparecchiature tecniche esistenti presso l'officina.

Se l'esito dell'ispezione è positivo, l'ufficio provvede a spedire tutta la documentazione e la relazione tecnica dell'ispettore che ha eseguito il controllo al Ministero delle Attività Produttive con lettera raccomandata.

Il M.AA.PP. (Ministero delle Attività Produttive), rilasciata l'autorizzazione, provvede ad inviarne due copie alla Camera di Commercio - Ufficio Metrico.

La Camera di Commercio, ricevuta la comunicazione di cui sopra, provvede a sua volta a darne notizia all'interessato, invitandolo a presentarsi presso l'ufficio metrico per il ritiro del provvedimento con la documentazione richiesta.

Più esattamente, il soggetto interessato, essendogli stato assegnato un marchio particolare da applicare sui sigilli dei cronotachigrafi montati e riparati, dovrà presentarsi munito della seguente documentazione:

- a) una piastrina metallica di dimensioni 80 x 60 mm recante l'impronta completa del marchio particolare assegnatogli, le cui caratteristiche devono essere conformi a quelle normalizzate dal D.M. 16 maggio 1987, n. 225;
- b) la presentazione per la vidimazione di un nuovo registro conforme, nel frontespizio e nei singoli fogli intercalari, ai modelli rappresentati negli allegati A, B e C del D.M. 24 maggio 1979 (provvedendo a tal fine a sostituire opportunamente il riferimento al regolamento CEE n. 1463, non più in vigore, con il regolamento CEE n. 3821/1985).
- c) una marca da bollo da Euro 10,33 (£. 20.000) che verrà applicata, ed opportunamente annullata, sulla copia dell'autorizzazione rilasciata all'impresa.

Annotazione

Si ritiene opportuno segnalare che una copia del regolamento CEE n. 3821/1985 dovrà essere detenuta e conservata presso la sede dell'officina a disposizione del personale e che l'ispettore metrico è tenuto ad accertare che tale precetto sia osservato. L'impresa, infatti, in caso di sua inosservanza incorre in sanzioni di carattere amministrativo.

B) IPOTESI DI TRASFERIMENTO DI SEDE DI OFFICINA GIÀ AUTORIZZATA

Il titolare o legale rappresentante dell'officina autorizzata ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi allorché provveda ad effettuare un trasferimento di sede dell'officina può chiedere il mantenimento del marchio identificativo già assegnatogli, se l'impresa continua ad operare nell'ambito della medesima provincia, presentando all'ufficio:

- a) una domanda in bollo (modulo 10) indirizzata al M.AA.PP. (Direzione Generale per l'Armonizzazione e Tutela del Mercato - Divisione V - Area Prodotti - Ufficio D3 Strumenti di misura - Via Antonio Bosio, 15 - ROMA) nella quale, dichiarando di essere iscritto nel registro delle imprese (indicando a tal proposito i relativi numero e dati di iscrizione), chiede di poter mantenere il marchio particolare già rilasciatogli dal Ministero; alla domanda l'interessato dovrà allegare la pianta dell'officina con il disegno della nuova pista di prova per cronotachigrafi;
- b) una richiesta di verifica a domicilio, allegando alla medesima l'attestazione del pagamento della somma di Euro 5,00 o di Euro 8,00, a seconda che, rispettivamente, l'officina si trovi nel comune ovvero fuori dal comune ove ha sede l'ufficio metrico, versate sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____ a titolo di rimborso spese (causale: rimborso spese per verifica a domicilio);

Annotazione

La pianta con il disegno dell'ubicazione della pista può essere omessa qualora l'impresa dichiari di detenere un banco a rulli omologato e ne produca copia del certificato attestante la conformità alla norma "CEE n. 3821/85 del 20-12-85".

Ricevuta la domanda l'ispettore metrico provvede ad effettuare il controllo delle apparecchiature tecniche esistenti presso l'officina.

Se l'esito dell'ispezione è positivo, l'ufficio provvede a spedire tutta la documentazione e la relazione tecnica dell'ispettore che ha eseguito il sopralluogo, al M.I.C.A. con lettera raccomandata.

Il M.AA.PP., rilasciata l'autorizzazione, provvede ad inviarne due copie alla Camera di Commercio - Ufficio Metrico.

La Camera di Commercio, ricevuta la comunicazione di cui sopra, provvede a sua volta a darne comunicazione all'interessato, invitandolo a presentarsi presso l'ufficio metrico, per il ritiro del provvedimento, munito di una marca da bollo da Euro 10,33 (£. 20.000) che

verrà applicata, ed opportunamente annullata, sulla copia dell'autorizzazione rilasciata all'impresa

Una volta effettuato il ritiro, l'ufficio deve provvedere a riportare sull'apposito registro dei montaggi e riparazioni anche gli estremi di questa nuova autorizzazione ministeriale.

C) IPOTESI DI VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELL'OFFICINA CRONO GIÀ AUTORIZZATA

Qualora l'officina dovesse variare la denominazione della propria impresa, mantenendo tuttavia lo stesso numero di iscrizione al Registro Imprese, il suo titolare o legale rappresentante può chiedere il mantenimento del marchio identificativo già assegnatogli presentando all'ufficio:

- a) una domanda in bollo (modulo 10) indirizzata al M.AA.PP. (Direzione Generale per l'Armonizzazione e Tutela del Mercato - Divisione V - Area Prodotti - Ufficio D3 Strumenti di misura - Via Antonio Bosio, 15 - ROMA) nella quale, dichiarando di essere iscritto nel registro delle imprese (indicando a tal proposito i relativi numero e dati di iscrizione), chiede di poter mantenere il marchio particolare già rilasciatogli dal Ministero.

D) IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DA IMPRESA INDIVIDUALE AD IMPRESA SOCIETARIA

In ipotesi di trasformazione dell'impresa da forma individuale a forma societaria, poiché la trasformazione di fatto si traduce nella morte di quella individuale e nella nascita di quella societaria, con la conseguente assegnazione di un nuovo numero di iscrizione al Registro Imprese, la procedura da osservare è del tutto equivalente a quella descritta sub A (ipotesi di nuove officine crono).

Va solo osservato che in tal caso il legale rappresentante della società allorquando provvederà a ritirare presso l'ufficio la nuova autorizzazione, dovrà anche provvedere alla restituzione dei vecchi punzoni seguendo le indicazioni descritte qui di seguito ed applicabili in caso di cessazione dell'attività.

E) IPOTESI DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DI UN'IMPRESA IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI CRONOTACHIGRAFI CEE

Nel caso in cui un'officina autorizzata rinunci alla autorizzazione per cessazione dell'attività o, semplicemente, per rinuncia all'attività di riparazione e montaggio di cronotachigrafi, il suo titolare o legale rappresentante dovrà, anzitutto, far pervenire all'ufficio metrico di competenza una comunicazione di cessata attività alla quale accompagnerà:

- a) la consegna dell'autorizzazione ministeriale originale;
- b) la consegna tutti i punzoni, a percussione e a tenaglia, utilizzati;
- c) la consegna dei registri per le operazioni.

L'Ufficio metrico comunicherà quindi al M.AA.PP. la rinuncia all'autorizzazione da parte dell'impresa, allegando l'autorizzazione originale ed un verbale di deformazione dei punzoni consegnati.

INFORMAZIONI UTILI

A chiusura della trattazione si ritiene di dover riportare i numeri di conto corrente presso cui fare i versamenti dei diritti metrici, rimarcando che nel compiere tale operazione è **obbligatorio indicare sempre la causale.**

Camera di Commercio di Bologna

1) Conto corrente postale n. **00804401**, intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna - Piazza della Mercanzia, 4 - 40125 - Bologna.

Questo conto corrente deve essere utilizzato solo per le richieste di verifica a domicilio.

2) Conto corrente postale n. **00794404**, intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna - Piazza della Mercanzia, 4 - 40125 - Bologna.

Questo conto corrente deve essere utilizzato per il rilascio o rinnovo concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi, per il rilascio ed il rinnovo della concessione di conformità metrologica, per l'ammissione a verifica metrica.

Camera di Commercio di Ferrara

1) Conto corrente postale n. **14926448**, intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Ferrara - Largo Castello, 10 - 44100 - Ferrara.

Camera di Commercio di Forlì-Cesena

1) Conto corrente postale n. **16559478**, intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena - proventi diversi - Corso della Repubblica, 5 - 47100 - Forlì.

Camera di Commercio di Modena

1) Conto corrente postale n. **14287411**, intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Modena - Via Ganaceto n. 134 - 41100 - Modena.

Camera di Commercio di Parma

1) Conto corrente postale n. **11947447** intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Parma, Servizio Metrico - Via Verdi n. 2 - 43100 - Parma.

Camera di Commercio di Piacenza

1) Conto corrente postale n. **176297** intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza - Piazza Cavalli 35 - 29100 - Piacenza.

Camera di Commercio di Ravenna

1) Conto corrente postale n. **15570484** intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna - - Viale L. C. Farini, 14 - 48100 - Ravenna.

Camera di Commercio di Reggio Emilia

1) Conto corrente postale n. **341420** intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia - diritti ufficio metrico - Piazza della Vittoria, n. 1 - 42100 - Reggio Emilia.

Camera di Commercio di Rimini

1) Conto corrente postale n. 404475 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Rimini - proventi diversi - Viale Vespucci 58 - 47900 Rimini. SECONDA PARTE

(Modulo 1)

DICHIARAZIONE DI FABBRICAZIONE DI STRUMENTI METRICI

**Spett.le
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
Ufficio Metrico
(Indirizzo)**

Il sottoscritto
nato a, il | | | | | | | | | |
residente nel comune di
Prov. | | | | cap. | | | | | | | |
via e n. civico
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante¹
dell'impresa²
con sede legale in
Via, n.
codice fiscale/partita I.V.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DICHIARA

di voler iniziare la fabbricazione, importazione e manutenzione di apparecchiature e strumenti per³
.....
.....
.....

A tal fine provvede a depositare presso codesto ufficio, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di fabbricazione metrica di cui al R.D. 12 giugno 1902, n. 226, due targhette recanti il marchio di fabbrica adottato e l'impronta del punzone con i quali si propone di contrassegnare le macchine e/o gli strumenti metrici da presentare alla verifica prima.

Il sottoscritto richiede inoltre che codesto ufficio voglia provvedere al rilascio della prescritta attestazione di avvenuto deposito da trasmettere alla Prefettura.

Luogo e data
Firma del dichiarante
.....

¹ Cancellare la voce che non interessa.
² Indicare la denominazione o ragione sociale.
³ Indicare brevemente il tipo di applicazione cui sono rivolti gli strumenti.

(Modulo 3)

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
UFFICIO METRICO**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DELL'IMPRONTA

A richiesta dell'interessato
si dichiara che l'impresa
con sede in
via, n.
ha depositato in data odierna presso questo Ufficio, a norma dell'art. 1, comma B, del Regolamento di
fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con R.D. n. 226 del 12 giugno 1902, l'impronta di due
grandezze uguali con la quale saranno contrassegnati gli strumenti che la suddetta impresa presenterà
alla verifica prima.

Luogo e data,

IL CAPO UFFICIO

.....

(Modulo 4)

ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEL DIRITTO FISSO PER L'AMMISSIONE DI STRUMENTI METRICI DI NUOVO TIPO

Spett.le
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
.....
Ufficio Metrico
(Indirizzo)

In relazione alla domanda presentata il ____/____/____ a codesto ufficio per l'ammissione alla verifica prima del nuovo tipo di strumento metrico:

.....
.....

Fabbricante:

Denominazione modello:

il sottoscritto

nato a, il ____/____/____

residente nel comune di

Prov. ____ cap. _____

via e n. civico

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/mandatario⁷

dell'impresa⁸

con sede legale in

Via, n.

codice fiscale/partita I.V.A. _____

presenta

l'attestazione di pagamento di Euro 15,00 per il primo/secondo⁹ diritto fisso per l'ammissione alla verifica di strumenti metrici di nuovo tipo.

Luogo e data

Firma dell'interessato

.....

=====

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Ufficio Metrico

(Indirizzo)

Si dichiara che l'impresa

ha presentato l'attestazione di versamento del suddetto diritto metrico eseguito presso l'ufficio P.T. di

..... in data ____/____/____

Luogo e data

Firma dell'ispettore metrico o suo delegato

.....

⁷ Cancellare le voci che non interessano.

⁸ Indicare la denominazione o ragione sociale.

⁹ Cancellare la voce che non interessa

(modulo 7)

**DOMANDA DI RILASCIO DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI
PREZIOSI E DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI**

(così come previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251)

marca da
bollo

Spett.le

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Ai fini del rilascio del marchio di identificazione dei metalli preziosi previsto dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251,

il

sottoscritto.....

nato a il / /

residente nel comune di

Prov. cap.

via e n. civico

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante¹² dell'impresa¹³

con sede legale in

Prov. cap.

via e n. civico

partita I.V.A./codice fiscale

ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 14 del D. Lgs. 251/99,

CHIEDE

il rilascio del marchio di identificazione dei metalli preziosi e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari per l'attività di¹⁴

.....
.....
.....

•A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa,

DICHIARA¹⁵

che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____ al n.;

che la sede legale dell'impresa è la seguente

.....
.....

che l'attività precedentemente indicata viene inoltre esercitata presso le seguenti altre sedi dell'impresa (filiali, stabilimenti, unità locali, ecc.)¹⁶

¹²Cancellare la voce che non interessa

¹³ Indicare la denominazione o ragione sociale

¹⁴ Nel registro devono iscriversi: a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere; b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli precedentemente indicati.

¹⁵ Barrare e compilare le voci che ricorrono.

.....
.....
 che l'impresa ha un numero totale di dipendenti pari a unità;
 che l'impresa è iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto c/o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____ al n.;

ovvero
 che l'impresa ha richiesto l'iscrizione all'Albo delle Imprese, tenuto c/o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, in data / /

d'essere in possesso di licenza di P. S. rilasciata, ai sensi dell'art. 127 del R. D. 18/06/1931, n. 773, in data / / ed intestata a

ovvero
 di non essere in possesso di licenza di P. S. rilasciata ai sensi dell'art. 127 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto esercente l'attività in forma artigiana¹⁷;

• **A corredo della presente domanda allega:**

copia della di licenza di P. S. rilasciata ai sensi dell'art. 127 del R.D. 18/06/1931, n. 773;

ovvero

ricevuta della istanza di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

attestazione del versamento della somma di 129,00 Euro , per tassa di concessione governativa, effettuato sul c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - ROMA;

attestazione del versamento della somma di 31,00 Euro, per diritti di segreteria, effettuato sul c/c postale n. intestato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

attestazione del versamento della somma di 65,00 Euro, per diritti di saggio e marchio, effettuato sul c/c postale n. intestato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

ovvero¹⁸

attestazione del versamento della somma di 258,00 Euro, per diritti di saggio e marchio, effettuato sul c/c postale n. intestato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

attestazione del versamento della somma di 516,00 Euro, per diritti di saggio e marchio, effettuato sul c/c postale n. intestato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

Data

Firma¹⁹

.....

¹⁶ Da compilare nel caso in cui l'impresa abbia unità locali, stabilimenti, ecc..

¹⁷ Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 251/99, la licenza di pubblica sicurezza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'Albo delle imprese artigiane.

¹⁸ Ai sensi dell'ar. 7, comma 1, del D. Lgs. 251/99, alla presente domanda i richiedenti devono unire la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di ? 65,00, se trattasi di aziende artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali, e di ? 258,00, se trattasi di aziende industriali; il diritto è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

¹⁹ L'autentica non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

(Modulo 8, facciata B)

Note a cura dell'Ufficio

Marchi consegnati in data |_|_|_|/|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|

Firma del consegnatario

Firma del funzionario incaricato

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

• A corredo della presente domanda allega:

- pianta dell'officina con il disegno indicante la posizione della pista di prova per cronotachigrafi ovvero²⁹
- copia del certificato attestante la conformità alla norma "CEE n. 3821/85 del 20-12-85" del banco a rulli;
- un depliant illustrativo delle caratteristiche tecniche delle attrezzature;
- n. 16 targhette adesive di montaggio da applicare ai sensi del punto 3 cap. V del regolamento CEE 3821/85;
- l'attestazione del versamento di Euro accompagnata dalla richiesta di verifica a domicilio³⁰ per l'ispezione delle attrezzature elencate.

• In caso di accoglimento della presente domanda, il sottoscritto si impegna a presentare a Codesto Ufficio quanto segue:

- 1) n° 1 registro delle installazioni e delle verificazioni per il visto di rito;
- 2) pinze e punzoni per le piombature che riprodurranno il marchio particolare assegnato;
- 3) piastrina metallica con impresso il suddetto marchio e la ragione sociale dell'impresa.

• Il sottoscritto si impegna inoltre, a nome dell'impresa, ad osservare tutte le prescrizioni che saranno imposte con l'autorizzazione.

Luogo e data

Firma³¹

.....

²⁹ Campo alternativo, qualora l'impresa sia in possesso di un banco a rulli omologato.
³⁰ A tale richiesta di domicilio va allegata l'attestazione del versamento della somma di Euro 5,00 ovvero 8,00 a seconda che l'officina si trovi o meno nel comune ove ha sede l'ufficio metrico) fatto sul c/c postale n. _____ intestato alla C.C.I.A.A. di _____ a titolo di rimborso spese (causale: rimborso spese per verifica a domicilio).
³¹ L'autentica non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

(Modulo 11)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI _____
UFFICIO METRICO

Comune di N° REA Prescrizione n° del.....

Al Signor

nato il ____/____/____ a

Prov. ____ cap. _____

residente nel Comune di

Prov. ____ cap. _____

via e n. civico

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa

.....

con partita I.V.A. _____

e con unità locale nel Comune di

Prov. ____ cap. _____

via e n. civico

ORDINE DI AGGIUSTAMENTO

Si prescrive, ai sensi dell'art. 32 del T.U. Leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 e dell'art. 6 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182, di fare aggiustare gli strumenti metrici sottoindicati nei quali si sono riscontrati i difetti seguenti:

strumento	matricola	difetto

Detti strumenti dovranno essere riparati **entro 30 giorni** dalla data indicata in calce alla presente.

NON potranno essere utilizzati finché non siano state eseguite le prescritte riparazioni.

Dopo le riparazioni, questi strumenti potranno essere riutilizzati soltanto previa richiesta di una nuova verifica periodica.

Qualora l'impresa decida di dismettere i suddetti strumenti dovrà comunicare, in forma scritta ed entro lo stesso termine di cui sopra, tale decisione all'Ufficio scrivente.

ORDINE DI PRESENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 75 del regolamento metrico approvato con R.D. 31 gennaio 1909, n. 242, si prescrive di presentare, **entro 30 giorni dalla data indicata in calce**, alla verifica i seguenti strumenti di misura (acquistandoli se non li si possiede):

Strumento	Per i contaltri		
	matricola	carburante	targa automezzo

Qualora non sia possibile adempiere alle suddette prescrizioni nel termine assegnato l'impresa deve chiedere una proroga per iscritto.

Tale atto è consegnato nelle mani di in qualità di

Luogo e data

Firma del ricevente

L'Ispettore metrico

ATTESTATO DI VERIFICAZIONE

Il sottoscritto ispettore metrico dichiara che i predetti strumenti sono stati sottoposti a verifica con esito positivo e successivamente legalizzati.

Luogo e data

Firma dell'ispettore metrico

APPENDICE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 2000, n.179

Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure. (GU n. 153 del 3-7-2000)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 236, recante modifica alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;

Considerato che i commi aggiunti rispettivamente agli articoli 13 e 22 del precitato testo unico della legge 29 luglio 1991, n. 236, prevedono che mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme di esecuzione della legge stessa in materia di verifica di strumenti metrici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 20 e 50, che prevedono il conferimento delle funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 14 gennaio 1998;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota del 20 luglio 1999;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

- a) per "testo unico": il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "regolamento tecnico": il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per "strumenti": gli strumenti metrici contemplati dal testo unico e dal regolamento tecnico, fatta esclusione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- d) per "verifica prima": la verifica cui gli strumenti metrici devono essere sottoposti prima dell'immissione in commercio;

e) per "legalizzazione": l'apposizione dei bolli metrologici a seguito dell'esito positivo della verifica prima;

f) per "concessione di conformità metrologica": l'attribuzione al fabbricante della facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima;

g) per "errori massimi tollerati" di uno strumento di misura: i valori estremi degli errori tollerati dalle norme regolamentari nella verifica dello strumento.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina unicamente la verifica prima degli strumenti secondo i principi della garanzia della qualità e secondo la procedura della dichiarazione di conformità metrologica, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 22, comma 1, del testo unico, come modificati dalla legge 29 luglio 1991, n. 236.

2. Restano immutate le disposizioni sul controllo metrologico CEE, ivi compresa la verifica prima CEE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva CEE 71/316.

Art. 3.

Errori massimi tollerati

1. Nella verifica dei misuratori o contatori volumetrici e dei relativi complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua, si applicano gli errori massimi tollerati negli analoghi strumenti di tipo CEE, prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736.

2. Nella verifica dei misuratori o contatori di gas del tipo a pareti deformabili, a pistoncini rotanti o a turbina si applicano gli errori massimi tollerati negli analoghi misuratori di gas di tipo CEE, prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, modificato con decreto ministeriale 9 settembre 1983.

Art. 4.

Adeguamento delle tolleranze

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, possono essere definiti o modificati gli errori massimi tollerati delle varie categorie di strumenti di misura, al fine di adeguarli alle norme europee ed internazionali, nonché all'evoluzione delle tecniche di fabbricazione.

Art. 5.

Principio di mutuo riconoscimento

1. Per gli strumenti di cui al precedente articolo 1, legalmente prodotti e/o commercializzati nei Paesi membri CE o dello Spazio economico europeo, la verifica prima disciplinata dal presente regolamento non viene effettuata se i risultati delle prove eseguite nel Paese membro CE o dello SEE siano a disposizione delle autorità italiane competenti, e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalla legislazione nazionale.

Art. 6.

Rilascio della concessione

1. La concessione di conformità metrologica è rilasciata dalle camere di commercio ai fabbricanti di strumenti metrici che dispongano di un sistema di garanzia di qualità della

produzione di cui al successivo articolo 7, siano in possesso dei requisiti e soddisfino le condizioni ivi previste.

2. I fabbricanti che si avvalgono della procedura di conformità metrologica sono sottoposti alla sorveglianza di cui al successivo articolo 11. Le spese per il rilascio della concessione e la relativa sorveglianza sono a carico del fabbricante.

Art. 7.

Modalità, requisiti e condizioni per il rilascio della concessione di conformità metrologica

1. Il fabbricante deve presentare alla camera di commercio apposita domanda di concessione, contenente:

- a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
- b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che intende utilizzare;
- c) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
- d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
- e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione;
- f) l'impegno a conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
- g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
- h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;
- i) dichiarazione dell'organismo di certificazione di soddisfare le condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 9 e l'impegno di cui alla successiva lettera c) del medesimo articolo;
- l) la natura e le modalità del rapporto intercorrente con detto organismo, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.

2. L'anzidetta certificazione di conformità, di cui al comma 1, lettera h), è assunta come base per il rilascio della concessione.

3. Il fabbricante mette a disposizione dell'organismo di certificazione e della camera di commercio tutte le informazioni necessarie, in particolare, la documentazione sul sistema di garanzia della qualità e quella relativa ai progetti degli strumenti per i quali intende utilizzare la concessione.

4. Il sistema di garanzia della qualità della produzione deve convalidare la conformità nel tempo della produzione agli standard metrologici indicati nei provvedimenti di ammissione a verifica prima, nonché a quello di concessione.

5. Tutte le disposizioni, i requisiti e gli elementi adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto, sotto forma di procedure, metodi ed istruzioni. La documentazione deve consentire una comprensione chiara ed univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualità. Tale documentazione deve contenere in particolare, un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione dell'impresa per quanto concerne la qualità del prodotto;
- b) del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità delle azioni sistematiche che verranno messe in atto;

c) degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;

d) degli strumenti atti a controllare il conseguimento della qualità richiesta del prodotto ed il reale funzionamento del sistema di garanzia della qualità.

6. La camera di commercio competente entro sessanta giorni dalla richiesta emette il provvedimento di concessione; l'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato e deve contenere l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

7. Il fabbricante informa l'organismo di certificazione e la camera di commercio competente circa qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità intervenuto a seguito di cambiamenti, quali l'adozione di nuove tecnologie o nuove concezioni della qualità.

8. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione contiene:

a) l'indicazione delle categorie di strumenti;

b) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli delle camere di commercio, che il fabbricante deve apporre sugli strumenti;

c) le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti;

d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.

2. In caso di variazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità deve essere richiesta una nuova concessione.

3. Il provvedimento di concessione è comunicato all'Ufficio centrale metrico a cura della camera di commercio concedente.

Art. 9.

Caratteristiche di idoneità degli organismi di certificazione

1. Ai fini del riconoscimento dei certificati di conformità di cui al comma 2 dell'articolo 7, sono riconosciuti validi quelli rilasciati da organismi di certificazione di sistemi di garanzia della qualità, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) risultino istituzionalmente rivolti al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione;

b) siano accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente;

c) s'impegnino ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla camera di commercio che ha rilasciato la concessione.

2. L'Ufficio centrale metrico comunica alle camere di commercio i nominativi degli organismi che soddisfano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 10.

Adempimenti del fabbricante

1. Il fabbricante appone su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verifica prima dell'Ufficio centrale metrico, ovvero ai requisiti metrologici regolamentari, i bolli, i sigilli di protezione e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione fornisce una dichiarazione scritta di conformità metrologica secondo il modello fissato, per la categoria di strumenti interessata, da apposito provvedimento della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato.

Art. 11.

Sorveglianza

1. I fabbricanti che utilizzano la procedura di conformità metrologica sono sottoposti a sorveglianza.

2. La sorveglianza ha lo scopo di verificare che il fabbricante adempia agli obblighi impostigli dal provvedimento di concessione, con particolare riferimento a quelli relativi all'applicazione del sistema di garanzia della qualità ed al suo mantenimento in efficienza, nonché, di accertare le eventuali violazioni di cui all'articolo 10.

3. La sorveglianza è esercitata dalla camera di commercio concedente, non solo attraverso i rapporti dell'organismo di certificazione, ma anche mediante verifiche e visite ispettive non preannunciate, ferma restando la vigilanza sui fabbricanti esercitata dalle autorità territorialmente competenti.

4. L'organismo di certificazione, in occasione di verifiche ispettive, ovvero, la camera di commercio, in occasione di controlli metrologici, rilascia al fabbricante interessato un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

5. Il fabbricante ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento, fornendo tutte le informazioni necessarie, nonché, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità;

- la documentazione tecnica;

- i verbali relativi al sistema di garanzia della qualità quali, ad esempio, i rapporti di ispezione dell'organismo di certificazione indicato nel provvedimento di concessione, nonché quelli relativi alle prove e alle tarature effettuate.

Art. 12.

Sospensione e revoca della concessione

1. La concessione di conformità metrologica è sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:

a) il fabbricante non abbia ottemperato a quanto prescritto dall'organismo di certificazione, o dalla camera di commercio, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;

b) il fabbricante non rispetti le condizioni alle quali è stata rilasciata la concessione ovvero il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;

c) le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione prescritti risultano apposti dal fabbricante su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è revocata la concessione.

2. La concessione viene altresì revocata per ripetute violazioni.

3. Il provvedimento di sospensione o di revoca è adottato dalle camere di commercio concedenti, sentito il fabbricante, contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
4. La revoca viene comunicata a tutte le camere di commercio e all'Ufficio centrale metrico a cura della camera di commercio che ha adottato il provvedimento.
5. Gli strumenti recanti iscrizioni, marchi e sigilli di protezione applicati dal fabbricante la cui concessione è sospesa o revocata, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti alla verifica prima da parte della camera di commercio competente per territorio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CONFORMITA' METROLOGICA

Art. 1

OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica previsto dal decreto del Ministro dell'Industria del 28 marzo 2000, n. 179.
2. La concessione di conformità metrologica consiste nell'attribuzione al fabbricante, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, della facoltà di autocertificare gli strumenti metrici in sostituzione della verifica prima, a condizione che dispongano di un sistema di garanzia della qualità.

Art. 2

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione di conformità metrologica, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, deve essere presentata dal fabbricante di strumenti metrici alla Camera di Commercio nel cui territorio è situata la fabbrica.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
 - b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante intende utilizzare;
 - c) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
 - d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
 - e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione;
 - f) l'impegno di conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
 - g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
 - h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;
 - i) l'indicazione della natura e delle modalità del rapporto intercorrente tra il fabbricante e l'organismo di certificazione, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.
3. Alla domanda deve essere altresì allegata la dichiarazione dell'organismo di certificazione di essere istituzionalmente rivolto al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione, di essere accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente e di impegnarsi ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla camera di commercio che ha rilasciato la concessione.
4. La domanda deve essere accompagnata dal versamento a favore della Camera di commercio della somma di £. 1.200.000 (Euro 619,75).

Art. 3

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del fabbricante, emana il provvedimento di concessione.
2. Competente ad emanare il provvedimento di concessione è il Segretario Generale della Camera di commercio o, su sua delega, il dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
3. Il provvedimento di concessione è comunicato, a cura del soggetto che lo ha emanato, all'Ufficio Centrale Metrico.
4. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - a) l'indicazione delle categorie degli strumenti;
 - b) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli delle camere di commercio, che il fabbricante deve apporre sugli strumenti;
 - c) le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti;
 - d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.
5. Il fabbricante, una volta ottenuto il provvedimento di concessione, deve depositare l'impronta dei marchi e sigilli di protezione che intende utilizzare.

Art. 4

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI CONCESSIONE

1. L'eventuale provvedimento di rifiuto di rilascio della concessione deve essere motivato; avverso il medesimo può essere presentato ricorso entro sessanta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 5

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

1. La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica sospende la concessione di conformità metrologica qualora:
 - a) il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di commercio;
 - b) il fabbricante non rispetti le condizioni del rilascio della concessione o il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;
 - c) il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione, prescritti nel provvedimento di concessione, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.
2. Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.
3. Al fabbricante incombe l'onere di comunicare che la causa che ha dato origine al provvedimento di sospensione è stata eliminata.
4. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 6

PROVVEDIMENTO DI REVOCA

1. La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica revoca la concessione di conformità metrologica qualora:
 - a) il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
 - b) il fabbricante effettui ripetute violazioni di legge o del presente regolamento.
2. La Camera di Commercio deve comunicare il provvedimento di revoca da essa adottato a tutte le Camere di commercio e all'Ufficio Centrale Metrico.
3. Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 7

RINNOVO

1. Il provvedimento di concessione ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.
2. Il provvedimento di concessione è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento dell'importo annuale definito in £. 800.000 (Euro 413,165).

Art. 8

ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

1. Dalla data di accettazione, da parte dell'ufficio della Camera di commercio competente, dell'istanza di concessione il fabbricante può esercitare provvisoriamente, nell'impianto interessato l'autocertificazione della conformità metrologica.
2. Il rilascio della concessione retroagisce al momento dell'inizio dell'esercizio provvisorio.
3. Il diniego della concessione comporta, per gli strumenti autocertificati in esercizio provvisorio, la rilegalizzazione a carico del fabbricante anche per gli strumenti già ceduti a terzi.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 2000, n.182

Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio. (GU n. 154 del 4-7-2000)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che stabiliscono il conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Considerato che la citata legge n. 77/1997, all'articolo 3, comma 4, ha delegato la disciplina normativa della verifica periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo comma;

Sentito il Comitato centrale metrico in data 11 marzo 1999;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 19421, del 7 dicembre 1999;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto per "strumenti di misura" si intendono le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale.

Art. 2.

Verificazione periodica

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

2. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata nell'allegato I, che decorre dalla data dell'ultima verificazione effettuata.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i misuratori di gas, di acqua ed elettrici.

Art. 3.

Verificazione eseguita dalle camere di commercio

1. La verificazione periodica è effettuata dalle camere di commercio competenti territorialmente presso la loro sede o, su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalità stabilite dalle stesse camere di commercio.

2. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal funzionario della camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione. Le caratteristiche del suddetto contrassegno sono indicate nell'allegato II annesso al presente decreto.

3. In caso di esito negativo, è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero dell'industria - Direzione generale dell'armonizzazione e tutela del mercato - Ufficio centrale metrico.

Art. 4.

Verificazione eseguita da laboratori accreditati

1. La verificazione periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

2. Ai fini dell'accreditamento le camere accertano l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici, nonché la dotazione di strumenti e apparecchiature idonei.

3. Le condizioni e le modalità di accreditamento dei suddetti laboratori sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.

Art. 5.

Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici

1. La verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.

2. La verificazione periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi delle norme attuative dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1991, n. 236, può essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.

Art. 6

Strumenti difettosi - Strumenti riparati

1. Gli strumenti che in sede di verifica periodica risultano fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica, per i quali il funzionario responsabile della camera di commercio ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, una volta eseguito l'ordine di aggiustamento.

2. L'utente metrico deve richiedere una nuova verifica periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.

Art. 7

Obblighi degli utenti metrici

1. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verifica periodica devono:

a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;

b) mantenere l'integrità della etichetta di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di cui all'articolo 6, comma 2;

c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) è equiparato ad inadempienza all'obbligo della verifica periodica.

Art. 8

Elenco degli utenti metrici

1. Le camere di commercio formano l'elenco degli utenti metrici. In esso sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività ed ogni altra informazione in funzione delle scadenze della verifica periodica degli strumenti.

2. Le informazioni contenute nell'elenco sono tenute a disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorità.

3. L'elenco può essere consultato dagli utenti metrici.

Art. 9

Formazione dell'elenco

1. L'elenco degli utenti metrici è formato sulla base dei dati del registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.

2. Le camere di commercio possono avvalersi, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, dei dati forniti dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche, al fine di individuare categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 10

Vigilanza

1. Le camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.

2. La vigilanza presso gli utenti metrici si esercita ad intervalli casuali e senza preavviso.

Art. 11

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 del citato testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 e 80 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con quelle contenute nel presente decreto e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, relativamente al conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

**PERIODICITÀ DELLA VERIFICA DEGLI STRUMENTI IN
FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA**

CATEGORIA	PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	5 anni
Strumenti per pesare	3 anni
Complessi di misura per carburanti	2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	4 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi	4 anni
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti	Secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministro dell'Industria, sentito il parere del Comitato Centrale Metrico

Allegato II

CONTRASSEGNO DA APPLICARE SUGLI STRUMENTI DI MISURA CHE
HANNO SUPERATO LA VERIFICA PERIODICA. (Articolo 3)

=====

VERIFICA PERIODICA SCADENZA

=====

MESE	ANNO	MESE
1	XXXX	7
2	(anno di scadenza)	8
3		9
4		10
5		11
6		12

Caratteristiche:

Forma: quadrata

Dimensione lato: > o uguale a 40 mm

Colore: fondo verde con carattere di stampa nero.

**NORME GUIDA PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA
LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI**

.....

In attuazione dell'art. 3 del D.M. n 182 del 28 marzo 2000, "Regolamento recante modifica e integrazioni della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio", e con riferimento alle seguenti fonti normative:

1. Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. n. 7088 serie 3° del 23 agosto 1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Regolamento sul Servizio metrico approvato con R.D. n. 242 del 31 gennaio 1909 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Decreto Legislativo n. 517 del 29 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni
4. Legge 25 marzo 1997, n. 77;
5. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
6. DPCM 6 luglio 1999.

A d o t t a

le seguenti norme guida per l'esecuzione della verifica periodica.

Articolo 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente provvedimento si definiscono:

a) strumenti di misura:

- a) le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili;
- b) gli strumenti per pesare e per misurare, diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo, nelle transazioni commerciali, ivi compresi quelli destinati al consumatore finale e destinati al confezionamento di preimballaggi;
- c) gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o un compenso di tipo analogo;
- d) gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative, perizie giudiziarie;
- e) gli strumenti per pesare utilizzati per la fabbricazione di medicine in farmacia e utilizzati per la determinazione della massa, in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- f) gli strumenti di cui all'art.2 del Regolamento di fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare (R.D. 10 giugno 1902, n. 226);
- g) i convertitori volumi di gas;
- h) i dispositivi elettronici ausiliari ai complessi di misurazione dei liquidi diversi dall'acqua.

Sono esclusi dalla definizione i misuratori di gas, acqua ed elettrici.

b) verifica periodica: con tale denominazione s'intende la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo

dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle normative vigenti.

c) utente metrico: con tale denominazione s'intende l'utilizzatore o chi ne ha la responsabilità, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore, degli strumenti di misura definiti nel presente articolo.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000, le modalità di effettuazione della verifica periodica, obbligatoria per tutti gli strumenti di misura.

Articolo 3

Periodicità

1. Gli strumenti devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito con la scadenza prevista dall'allegato I al D.M. n. 182 del 28 marzo 2000.
2. S'intende come "inizio della loro utilizzazione" la data di consegna dello strumento all'interessato o la data di inizio attività dichiarata al Registro delle Imprese della Camera di commercio, se successiva.

Articolo 4

Verifica eseguita dalla camera di commercio

1. La verifica periodica è effettuata presso la sede dell'ufficio metrico della Camera di commercio o, su indicazione dell'utente interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti nel territorio di competenza della Camera.
2. L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal funzionario della Camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando un'etichetta autoadesiva distruttiva con la rimozione.
3. Gli ispettori metrici non possono applicare l'etichetta di cui al precedente comma sugli strumenti che risultino fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentino difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica. L'ordine di aggiustamento è compilato secondo il modello previsto dalla Camera di Commercio.
4. L'utente può effettuare la verifica periodica anche presso un ufficio metrico di una Camera di commercio diversa da quella di propria competenza. In tal caso, eseguita la verifica periodica, l'ispettore metrico, avvalendosi anche di mezzi informatici, ne darà comunicazione a quest'ultima Camera di Commercio, inviando la certificazione che gli strumenti, individuati con i relativi estremi di identificazione, sono stati verificati con esito positivo.
5. Per le verificazioni sul luogo di utilizzazione degli strumenti, l'utente deve far pervenire preventivamente all'ufficio metrico della Camera di Commercio la richiesta di verifica, compilata su apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio, accompagnata dall'attestazione del versamento, in favore della medesima Camera di Commercio, della somma stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Qualora il versamento della somma indicata avvenga su conto corrente postale (c.c.p. n. _____ intestato a _____) sul medesimo devono obbligatoriamente essere indicati, nell'apposito spazio riservato alla causale di versamento, il luogo e l'utente cui si riferisce.

6. Per ogni verifica, su richiesta dell'utente interessato, verrà rilasciata la certificazione di avvenuta verifica periodica, previo il pagamento dei diritti dovuti.
7. La Camera di commercio, nella verifica periodica e nelle operazioni di vigilanza di particolari categorie di strumenti, può avvalersi della collaborazione di aziende idonee per la fornitura di masse e misure campione non in dotazione all'ufficio metrico.
8. Le prove da effettuare per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sono quelle previste dalla norma vigente europea EN UNI 45501 o analoga norma successiva.
9. Le prove da effettuare per gli strumenti di misura per liquidi diversi dall'acqua sono quelle previste dalla circolare n. 92 del 28/07/1981 e dalle norme tecniche generali.

Articolo 5

Verifica eseguita dai laboratori accreditati

1. La verifica periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalla Camere di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
2. La procedura ed i requisiti richiesti per l'accredito dei suddetti laboratori saranno definiti dalla Camera in seguito all'emissione del decreto in cui sono determinate le condizioni e le modalità di accredito da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentito il Comitato Centrale Metrico.

Articolo 6

Verifica eseguita dai fabbricanti metrici

1. La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produzione, ai sensi del D.Lgs. n. 517 del 29 dicembre 1992, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o presso il luogo di utilizzazione dal fabbricante stesso.
2. La verifica periodica degli strumenti di tipi fissi per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della legge n. 236 del 29 luglio 1991, può essere eseguita per la prima volta dal fabbricante stesso, sul luogo di utilizzazione.
3. Il fabbricante che si avvalga delle disposizioni dei commi 1 e 2, dovrà comunicare all'Ufficio metrico della Camera di commercio l'avvenuta verifica periodica degli strumenti, il luogo di funzionamento e gli estremi di identificazione degli stessi nonché le generalità e l'attività dell'utente metrico, entro il mese successivo a quello di esecuzione della verifica stessa.

Articolo 7

Elenco degli utenti metrici

1. La Camera di commercio forma l'elenco degli utenti metrici. In esso sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività esercitata, gli estremi di identificazione degli strumenti utilizzati assoggettabili alla verifica periodica e la scadenza della stessa distintamente per ogni strumento.
2. L'elenco è formato sulla base dei dati forniti dal Registro Imprese, e dei dati forniti dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche, per l'individuazione delle categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
3. L'utente metrico è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante la propria iscrizione ivi compresi gli strumenti utilizzati ed eventuali cessazioni.

4. I nuovi utenti metrici devono chiedere alla Camera di Commercio l'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo comunicando i dati a tal fine necessari entro 60 giorni dall'inizio di utilizzazione degli strumenti metrici.
5. Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri organismi interessati. Ogni utente metrico può consultare la propria posizione in modo completo. Tutte le posizioni dell'elenco potranno essere visionate dagli utenti metrici limitatamente all'attività, stato dell'iscrizione, e dati generali dell'impresa.

Articolo 8

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza, sulla corretta applicazione delle norme del D.M n.182 del 28 marzo 2000 viene esercitata dall'ufficio metrico della Camera di commercio presso gli utenti senza preavviso.
2. La competenza sanzionatoria appartiene alla Camera di commercio.
3. La Camera di Commercio pianifica periodicamente l'attività di vigilanza da effettuare.

Articolo 9

Modalità transitorie

1. La Camera di commercio informa gli utenti dell'inizio della verifica periodica secondo le nuove modalità attuative del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000.

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251³²

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 42 che delega il Governo ad adeguare ai principi comunitari la legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 20 e 50;

Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di detto Accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Considerato il parere motivato espresso dalla Commissione europea in data 8 marzo 1996 a seguito della procedura d'infrazione 91/2116 avviata nei confronti del Governo italiano in materia di libera circolazione degli oggetti in metallo prezioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

I METALLI PREZIOSI E LORO TITOLI LEGALI

Art. 1.

1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

Art. 2.

1. I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.
2. E' vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

³² Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, serie generale.

2. I titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:
 - per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;
 - per il palladio, 950 e 500 millesimi;
 - per l'oro, 750, 585, 375 millesimi;
 - per l'argento, 925 e 800 millesimi.
3. E' ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli di cui al comma 2.
4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) negli oggetti di platino a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
 - b) negli oggetti di platino a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
 - c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.
5. Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento di applicazione previsto dall'articolo 27, di seguito denominato regolamento. Tale regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini del presente decreto, e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

Art. 4.

1. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Art. 5.

1. Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio sul territorio della Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal presente decreto e comprensibile per il consumatore finale.
2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o della Spazio economico europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore previsto all'articolo 7.

3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino già l'impronta del marchio di responsabilità previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente decreto.
4. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana.

Art. 6.

1. E' consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con il presente decreto sia ai fini dell'esportazione fuori dello Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese.

CAPO II

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 7.

1. Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista dall'articolo 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.
2. La concessione del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quelli indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito è denominata camera di commercio.
3. Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.
4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 14, comma 1, dandone comunicazione al questore, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.

Art. 8

1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.
2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dalla camera di commercio competente.
4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.
5. Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.
6. I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.
7. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo.
8. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.
9. Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento.
10. Salvo i casi previsti dall'articolo 15, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

Art. 9

1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.

Art. 10

1. La camera di commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 14 assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalità di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale.

Art. 11

1. Le matrici vengono depositate presso le camere di commercio competenti per territorio.
2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione del presente decreto, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.
3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della camera di commercio, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.
4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

Art. 12

1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento:
 - a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
 - b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
 - c) gli oggetti di antiquariato;
 - d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
 - e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
 - f) le monete;
 - g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'articolo 8, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;
 - h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali;
 - i) i residui di lavorazione;
 - j) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.
2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.
3. L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.

Art. 13

1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dal presente decreto possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

Art. 14

1. Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
 - a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
 - b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.
4. Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.

CAPO III

OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

Art. 15

1. È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.
2. Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.
3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 8.
4. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

CAPO IV

RESPONSABILITÀ, SISTEMI DI CERTIFICAZIONE VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16

1. Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

Art. 17

1. titolari di marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.

Art. 18

1. I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.
2. Tali laboratori devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale volta in particolare al settore orafò argentiero per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.

3. La domanda di abilitazione è presentata alla camera di commercio competente per territorio, ed è corredata della documentazione comprovante:
 - a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;
 - b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o società con terzi, qualsiasi attività di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi;
 - b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;
 - c) rispetto del segreto professionale.
5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti requisiti sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 19

1. Allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 18, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi.
3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento.
4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalità di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.

Art. 20

1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.

Art. 21

1. Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

- a) prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori di cui all'articolo 18;
 - b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
 - c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;
2. Del prelevamento di cui alla lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti.
 3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.

Art. 22

1. Ai fini dell'articolo 21 i saggi sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento, non danno luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere indicati in appositi certificati.

Art. 23

1. I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 24

1. È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
2. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 5, e quelli elencati all'articolo 12.
4. I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

Art. 25

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'articolo 17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000. La stessa sanzione si

applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

- b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000;
 - c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;
 - d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000;
 - e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000.
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 9, all'articolo 11, comma 4, all'articolo 15, all'articolo 24, commi 3 e 4, nonché di quelle stabilite dal regolamento.
 3. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto è trasmessa al Questore.

Art. 26

1. Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 27

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di applicazione del presente decreto.

2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28

1. Sono abrogate la legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 29

1. Fino al prodursi dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, le funzioni conferite alle camere di commercio con il presente decreto continuano ad essere esercitate dagli uffici metrici provinciali.

Art. 30

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

LETTA, Ministro per le politiche comunitarie

BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato

DINI, Ministro degli affari esteri

DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO